



47779-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1774/2018
CARLA MENICHETTI		UP - 28/09/2018
EMANUELE DI SALVO		R.G.N. 46628/2017
ANDREA MONTAGNI	- Relatore -	
EUGENIA SERRAO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

DI PAOLO CAMILLO nato a CASALANGUIDA il 23/11/1944
AGUGGIA MAURILIO nato a DESANA il 16/09/1935
COGLIATI CARLO nato a MILANO il 16/08/1938
SABATINI NICOLA nato a CASALANGUIDA il 05/03/1926
ALLEVA DOMENICO ANGELO nato a BUSSI SUL TIRINO il 28/07/1938
SANTINI NAZZARENO nato a ROMA il 10/10/1934
GUARRACINO LUIGI nato a SILVI il 28/02/1956
MORELLI GIANCARLO nato a PESCARA il 18/05/1949
QUAGLIA GIUSEPPE nato a VITTORITO il 20/11/1945
VASSALLO CARLO nato a SALERNO il 02/08/1948
FURLANI LUIGI nato a PONTE DI PIAVE il 10/06/1948
MASOTTI ALESSANDRO nato a BOLOGNA il 07/11/1939
PARODI BRUNO nato a ALESSANDRIA il 20/02/1943
MOLINARI MAURO nato a GENOVA il 04/03/1950
CAPOGROSSO LEONARDO nato a FALCONARA MARITTIMA il 30/12/1939
BONCORAGLIO SALVATORE nato a LIMBIATE il 30/07/1943

avverso la sentenza del 17/02/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di L'AQUILA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità di tutti i ricorsi.

udito il difensore


Tutti gli avvocati presenti delle parti civili costituite, vista l'esauriente relazione del Cons.re Montagni e l'ampia requisitoria del P.G., sono concordi nel far esporre, le argomentazioni comuni, al difensore dell'Avvocatura Generale dello Stato Avv. CRISTINA GERARDIS che, dopo aver esposto ampiamente le argomentazioni, chiede a nome delle parti civili presenti di dichiarare inammissibili e/o rigettare tutti i ricorsi proposti dagli imputati con conseguente conferma della sentenza impugnata e di tutte le relative statuizioni civili, con condanna alla rifusione delle spese legali.

Sono presenti per l' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO l'avvocato CRISTINA GERARDIS e l'avvocato GENEROSO DI LEO in difesa della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, REGIONE ABRUZZO, COMMISSARIO DELEGATO PER IL BACINO ATERNO PESCARA, che depositano conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato Lorenzina Iezzi in qualità di sostituto processuale dell'avv. SUPINO VITTORIO del foro di CHIETI difensore della parte civile COMUNE DI CHIETI, come da nomina ex art. 102 depositata in udienza che deposita conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato MILIA ROBERTO del foro di Pescara, in qualità di sostituto processuale dell' avvocato MILIA GIULIANO del foro di PESCARA difensore della parte civile A.C.A. AZIENDA COMPENSORIALE ACQUEDOTTISTICA SPA, come da nomina depositata in udienza, il quale deposita conclusioni e nota spese.

Per la parte civile SOLVAY CHIMICA BUSSI SPA è presente l'avvocato Piergiorgio De Luca del foro di Roma in qualità di sostituto processuale dell'avvocato MACCARONE ANDREA del foro di MILANO, come da nomina ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza



che deposita conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato TORINO RODRIGUEZ LUCA del foro di PESCARA in difesa della parte civile PROVINCIA DI PESCARA che deposita conclusioni e nota spese.

Per le parti civili COMUNE DI TORRE DEI PASSERI, Comune di CASTIGLIONE A CASAURIA, COMUNE DI ALANNO è presente il difensore di fiducia Avvocato LINO SCIAMBRA del foro di Pescara che deposita le conclusioni per le suindicate parti civili e nomina a difensore di fiducia della p.c. COMUNE DI TORRE DEI PASSERI.

E' presente l'avvocato DI BERARDINO GIULIO CESARE AUGUSTO del foro di PESCARA in difesa delle parti civili COMUNE DI POPOLI, COMUNE DI SPOLTORE che deposita le conclusioni.

E' presente l'avvocato FINOCCHI ARCANGELO del foro di PESCARA in difesa della p.c. COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO che deposita conclusioni e nota spese.


E' presente l'avvocato TOSONE PIERLUIGI del foro di L'AQUILA in difesa delle parti civili costituite ASSOCIAZIONE MILA DONNAMBIENTE, ASSOCIAZIONE ECOISTITUTO ABRUZZO che deposita conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato NAVARRA TOMMASO del foro di TERAMO in difesa di WWF ITALIA ONLUS, ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE ONLUS che deposita conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato DI LUIGI FABRIZIO del foro di PESCARA in difesa di BUCCI DOMENICO TOMMASO E SETTE KATIUSCIA che deposita conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato BOLOGNESI DARIO del foro di FERRARA in difesa di SOLVAY SPECIALITY POLIMERS ITALY S.P.A. (GIÒ SOLEXIS S.P.A.) che deposita conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato BELLISARI PAOLA del foro di L'AQUILA in difesa di A.T.O. ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.4 DEL PESCARESE che deposita conclusioni e



nota spese

E' presente l'avvocato PEROLINO FRANCO del foro di PESCARA in difesa di COMUNE DI PESCARA e ASSOCIAZIONE CODICI ABRUZZO che deposita conclusioni e nota spese

E' presente l'avvocato SANTA MARIA LUCA del foro di MILANO in difesa di SOLVAY S.A. che deposita conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato DINI VERONICA del foro di MILANO in difesa di ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA,
ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE A CARATTERE NAZIONALE MAREVIVO
che deposita conclusioni e nota spese

E' presente l'avvocato ACCINNI GIOVANNI PAOLO del foro di MILANO in difesa di COGLIATI CARLO che chiede il rigetto del ricorso.

E' presente l'avvocato CENTONZE FRANCESCO del foro di MILANO in difesa di MOLINARI MAURO, BONCORAGLIO SALVATORE che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso

E' presente l'avvocato SASSI CARLO del foro di MILANO in difesa di SABATINI NICOLA, SANTINI NAZZARENO, VASSALLO CARLO, CAPOGROSSO LEONARDO il quale dopo ampia e dettagliata illustrazione dei motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento.

E' presente l'avvocato PADOVANI TULLIO del foro di PISA in difesa di CAPOGROSSO LEONARDO il quale insiste nell'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato VILLATA RICCARDO del foro di MILANO in difesa di DI PAOLO CAMILLO, MORELLI GIANCARLO che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato SEVERINO PAOLA del foro di ROMA, codifensore di MOLINARI MAURO, che dopo aver esposto i punti salienti del ricorso ne chiede l'accoglimento.



E' presente l'avvocato DELUCA MARCO del foro di MILANO codifensore di VASSALLO CARLO che integrando con ulteriori motivazioni il proprio ricorso insiste nell'accoglimento.

In difesa di GUARRACINO LUIGI è presente l'avvocato Baccaredda Boy del foro di Milano, in qualità di sostituto processuale dei difensori di fiducia avvocato ARATA FRANCESCO e avvocato CAMMARATA LEONARDO entrambi del foro di MILANO, come da nomina depositata in udienza, il quale si riporta ai motivi di ricorso

E' presente l'avvocato BACCAREDDA BOY CARLO del foro di MILANO in difesa di DI PAOLO CAMILLO, SABATINI NICOLA ALLEVA DOMENICO ANGELO, MORELLI GIANCARLO il quale dopo ampia ed esauriente esposizione dei motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento.

E' presente l'avvocato ALECCI NADIA del foro di MILANO in difesa di AGUGGIA MAURILIO, BONCORAGLIO SALVATORE che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato LA MORGIA AUGUSTO del foro di PESCARA in difesa di AGUGGIA MAURILIO, ALLEVA DOMENICO ANGELO SANTINI NAZZARENO e QUAGLIA GIUSEPPE

E' presente l'avvocato MARCHESE TOMMASO del foro di PESCARA in difesa di QUAGLIA GIUSEPPE che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Assise di Chieti, con sentenza in data 19.12.2014, resa all'esito di giudizio abbreviato, assolveva Di Paolo Camillo, Aguggia Maurilio, Santamato Vincenzo, Angiolini Guido, Cogliati Carlo, Sabatini Nicola, Alleva Domenico Angelo, Santini Nazzareno, Guarracino Luigi, Morelli Giancarlo, Quaglia Giuseppe, Vassallo Carlo, Furlani Luigi, Masotti Alessandro, Parodi Bruno, Molinari Mauro, Capogrosso Leonardo, Piazzardi Maurizio e Boncoraglio Salvatore dal reato di avvelenamento di acque di cui al capo A), per insussistenza del fatto; qualificato il reato contestato al capo B) come disastro colposo, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati, per intervenuta prescrizione.

In assunto accusatorio, gli imputati, con condotte indipendenti realizzate in tempi diversi, concorrevano alla realizzazione del reato di cui all'art. 439, cod. pen., di cui al capo A), avvelenando acque destinate all'alimentazione umana, prima che fossero distribuite per il consumo. In particolare, gli addebiti riguardano la realizzazione a partire dal 1963 di una mega discarica posta a meno di 20 metri di distanza dalla sponda destra del fiume Pescara; e la realizzazione di altre tre discariche; con dispersione, nel suolo sottostante l'area di sedime, di piombo derivante dall'attività produttiva della Società Italiana Additivi per Carburanti, dal 1966 al 1997. Le condotte sarebbero state realizzate mediante dolose manipolazioni, in attuazione di una strategia di impresa finalizzata ad eludere gli obblighi connessi alla tutela ambientale, strategia avviata nel 1994 e culminata con la predisposizione e presentazione nel mese di marzo del 2001 di un piano di caratterizzazione da parte di Guarracino Luigi. Per effetto di tali condotte, venivano attinte le falde acquifere, di talché si verificava l'avvelenamento di diversi pozzi di captazione per l'acqua potabile, con rilevazione delle sostanze analiticamente indicate in rubrica, a partire dall'ottobre del 2001 con permanenza sino al 29 ottobre 2007.

Il capo B) della rubrica ha ad oggetto il delitto di disastro ambientale, di cui all'art. 434, comma 2 cod. pen., realizzato dagli imputati mediante le condotte indicate al capo che precede, in epoca anteriore a prossima al mese di ottobre del 2002.

La Corte di Assise rilevava che il reato di avvelenamento richiede l'attuale destinazione alimentare delle acque che presentino un livello di contaminanti pericoloso per la salute. Escludeva che, nel caso di specie, potesse ritenersi integrato l'elemento costitutivo del reato di avvelenamento (p. 129 sentenza della Corte di Assise di Chieti). Il Collegio rilevava che la discarica Tre Monti, con riferimento all'interramento delle peci clorurate i cui composti di derivazione sono stati



responsabili della contaminazione della falda, era stata utilizzata per alcuni mesi, nel primo semestre del 1972.

La Corte di Assise escludeva la configurabilità dell'elemento soggettivo doloso, anche sotto la specie del dolo eventuale. Si soffermava, poi, sulla posizione dell'imputato Sabatini, l'unico che all'epoca di realizzazione della discarica Tre Monti era presente e rivestiva la qualifica di vice-direttore di stabilimento, osservando l'insussistenza, anche in capo al predetto, di ogni profilo di ascrivibilità soggettiva di natura dolosa rispetto ai futuri rischi di contaminazione.

In riferimento al reato di disastro ambientale di cui al capo B), la Corte di Assise rilevava che, secondo i termini dell'accusa, l'area dello stabilimento era stata espressamente ricompresa tra quelle la cui contaminazione aveva concorso a determinare il disastro ambientale. Considerava, inoltre, che rispetto alla specifica fattispecie le conclusioni contenute nella relazione dell'Istituto Superiore di Sanità evidenziavano un diffuso stato di contaminazione, idoneo ad integrare una rilevante compromissione della salubrità ambientale. Sul versante soggettivo, richiamava le valutazioni espresse in riferimento al capo A), sopra ricordate. Qualificato il delitto ai sensi dell'art. 449 cod. pen., il Collegio rilevava l'intervenuta estinzione del reato essendo decorso il termine massimo di prescrizione. Ciò in quanto la fattispecie di disastro innominato veniva qualificata come reato istantaneo ad effetti permanenti.

2. La Corte di Assise di Appello di L'Aquila, con sentenza in data 17.02.2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quanto rileva in questa sede, riqualficò il fatto contestato al capo A) ai sensi degli artt. 439 e 452, comma 1, n. 3, cod. pen., e ravvisata l'aggravante di cui all'art. 61, n. 3, cod. pen., rispetto al reato contestato al capo B), come riqualficò dalla Corte di Assise, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Guarracino e degli altri imputati appellanti, ad esclusione di Angiolini Guido, in ordine al reato sub A), perché estinto per prescrizione. La Corte di Appello dichiarava gli imputati Aguggia, Cogliati, Sabatini, Alleva, Santini, Guarracino, Vassallo, Morelli, Capogrosso e Boncoraglio colpevoli del reato di cui al capo B), condannandoli alle pene di giustizia, interamente condonate. Condannava i predetti imputati, in solido, al risarcimento del danno ambientale cagionato dal reato di cui al capo B), in favore del Ministero dell'Ambiente, da attuarsi nelle forme di cui all'art. 311, d.P.R. n. 152 del 2006. Condannava gli imputati in solido al risarcimento dei danni, cagionati dal reato sub B), da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle costituite parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Abruzzo, Commissario delegato per il bacino Aterno-Pescara, Provincia di Pescara, Comune di Pescara, Comune di Bussi sul Tirino, Comune di Torre de' Passeri, Comune di Tocco da Casauria, Comune di Chieti, Comune di Popoli,



Comune di Spoltore, Comune di Castiglione a Casauria, Comune di Alanno, WWF Italia Onlus, Associazione Legambiente Onlus Associazione Italia Nostra, Associazione di protezione ambientale a carattere Nazionale Marevivo, Associazione Codici Abruzzo, Associazione Mila Donnambiente, Associazione Ecoistituto Abruzzo, ACA – Azienda Comprensoriale Acquedottistica spa, A.T.O. Ente d'ambito territoriale Ottimale n. 4 del Pescara, Bucci Domenico Tommaso e Setta Katuscia in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Bucci Guerino Antonio e Bucci Donato Francesco. Condannava gli imputati al pagamento delle somme provvisionali, specificamente indicate in sentenza, in favore delle costituite parti civili. Condannava gli imputati Cogliati e Sabatini al risarcimento del danno cagionato dal reato su B), in favore delle parti civili Solvay s.a. Solvay Speciality Polimers Italy spa, Solvay Chimica Bussi spa, da liquidarsi in separato giudizio, pure assegnano una provvisoria immediatamente esecutiva.

La Corte di Assise di Appello riteneva sussistente l'elemento materiale del reato di avvelenamento di cui all'art. 439, cod. pen., contestato al capo A), da qualificarsi come reato di pericolo presunto. Rilevava che anche la contaminazione delle acque di falda, ancorché non estratte dal suolo, integra la fattispecie tipica. Esclusa la componente dolosa, anche sotto il profilo del dolo eventuale, il Collegio ravvisava il reato di avvelenamento colposo. Ciò in quanto l'interramento dei rifiuti era stato realizzato con modalità contrarie alle norme di legge esistenti all'epoca dei fatti e comunque in violazione dei generali obblighi di attenzione, precauzione e diligenza.

Il Collegio rilevava l'intervenuta estinzione del reato di avvelenamento per prescrizione, già prima della pronuncia della sentenza di primo grado, individuando quale momento di decorrenza la data del primo maggio 2002, in cui era avvenuta la cessione del sito industriale da parte del Gruppo Montedison in favore della società Solvay. La Corte osservava che neppure poteva trovare applicazione il disposto di cui all'art. 578, cod. proc. pen., in riferimento al reato di cui al capo A).

La Corte di Appello si soffermava quindi sul reato di disastro innominato, di cui al capo B), evidenziando che le valutazioni espresse dal primo giudice, in ordine alla sussistenza del reato di disastro ambientale, meritavano condivisione. Osservava che nel caso di giudizio la contaminazione aveva interessato tutte le matrici ambientali di un'area di particolare pregio naturalistico.

Il Collegio escludeva del pari la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso, osservando che la contaminazione prende avvio in epoche risalenti. E rilevava che la condotta ascritta agli imputati risultava rimproverabile ai sensi dell'art. 449 cod. pen., con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 3, cod. pen. La Corte di Assise di Appello disattendeva, di converso, le valutazioni del primo giudice in riferimento al momento consumativo del reato di disastro ambientale, che veniva individuato nella data del



primo maggio 2002; considerava, di riflesso, che la prescrizione del reato, tenuto pure conto delle intervenute sospensioni, non era altrimenti maturata, indicando la scadenza del relativo termine, alla data del 7 aprile 2018.

La Corte di Appello procedeva quindi all'esame delle singole posizioni dei diversi imputati, pervenendo alle affermazioni di responsabilità, sopra richiamate.

La Corte territoriale assolveva Di Paolo Camillo, Quaglia Giuseppe, Furlani Luigi, Masotti Alessandro, Parodi Bruno e Molinari Mauro, dal reato di cui al capo B), per non aver commesso il fatto; con medesima formula assolveva, altresì, Angiolini Guido, da entrambi i reati a lui contestati.

3. Avverso la richiamata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati Aguggia Maurilio, Cogliati Carlo, Sabatini Nicola, Alleva Domenico Angelo, Santini Nazzareno, Vassallo Carlo, Morelli Giancarlo, Capogrosso Leonardo e Boncoraglio Salvatore, a mezzo di difensori.

Il ricorso è affidato a 39 motivi.

3.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della legge extrapenale, afferente alla gestione dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati, che si traduce in violazione della legge penale.

I deducenti si soffermano sulla normativa ambientale antecedente al d.P.R. n. 915 del 1982. E rilevano che, all'epoca del fatto, risalente all'anno 1972, non sussisteva il divieto di interramenti dei rifiuti derivanti da lavorazioni industriali. Nel ricorso, viene quindi effettuata la ricostruzione della disciplina di settore, con particolare riguardo agli obblighi gravanti sui soggetti che alla data del 16.12.1982, già effettuavano attività di smaltimento dei rifiuti.

I ricorrenti osservano che il divieto di interrimento neppure può essere argomentato sulla base della disciplina in materia di pesca, di leggi sanitarie, di natura civilistica e neppure alle norme che regolano le immissioni in atmosfera. Rilevano che ancora oggi è discussa la possibilità di estensione del disastro innominato al disastro ambientale; e sottolineano che il reato di avvelenamento delle acque tutela la salute pubblica, a fronte di condotte di avvelenamento dell'acqua destinata all'alimentazione umana.

Sotto altro aspetto, i deducenti si soffermano sul d.lgs. n. 22 del 1997, al fine di inquadrare gli obblighi, introdotti dalla novella, di comunicazione delle situazioni di contaminazione. Segnatamente, le parti rilevano che gli obblighi introdotti dall'art. 17, d.lgs. n. 22 del 1997, non possono avere natura retroattiva. E considerano che la norma citata non può essere erroneamente interpretata quale fonte dell'obbligo di bonifica di situazioni verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della riforma.



I ricorrenti osservano che Ausimont, nell'anno 2001, ha agito quale soggetto interessato (diverso dall'autore delle condotte di contaminazione), su base volontaristica, in assenza di qualsiasi obbligo giuridico di carattere retroattivo. Rilevano che la società non era destinataria dell'obbligo di Messa in Sicurezza di Emergenza. E considerano che, rispetto a contaminazioni storiche, eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza, sono ammessi solo in caso di improvvisa emergenza, qualora siano realizzabili misure di rapida attuazione.

I deducenti indugiano sulla disciplina dell'autodenuncia e sul relativo *iter* procedimentale. Rilevano che Ausimont ebbe correttamente a comunicare agli Enti competenti la situazione di inquinamento, quale terza interessata, presentando una relazione contenente la prima ipotesi di caratterizzazione di massima del sito, alla quale doveva far seguito la progettazione delle misure rimediali. Sul punto, considerano che erroneamente la Corte di Appello ha ravvisato nei contenuti del Piano di Caratterizzazione l'origine della responsabilità penale di alcuni imputati.

A sostegno dell'assunto, i ricorrenti richiamo la struttura dei procedimenti di bonifica.

3.2. Con il secondo motivo le parti si dolgono della valutazione di infondatezza operata dalla Corte di Appello, rispetto alla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 157, comma 6, cod. pen., laddove, in forza del meccanismo di raddoppio dei termini, risulta parificata la durata del termine di prescrizione del disastro innominato doloso e di quello colposo.

3.3. Con il terzo motivo viene dedotto il vizio di motivazione, sotto la specie del travisamento della prova, rispetto alla sussistenza del reato di disastro colposo, aggravato ai sensi dell'art. 61, comma 1, n. 3, cod. pen.

I ricorrenti rilevano che la Corte di Appello ha contraddittoriamente affermato che l'interramento di rifiuti presso la discarica abusiva fosse avvenuto dal 1963 al 1972. Al riguardo, rilevano che la sentenza di primo grado chiarisce che risulta non controverso che l'area in questione sia stata utilizzata per un periodo non superiore a sei mesi, nell'arco del 1972, sulla base della documentazione acquisita.

Le parti contestano che nelle discariche 2A e 2B, regolarmente autorizzate, poste a nord dello stabilimento, siano stati conferiti materiali tossico-nocivi. Osservano che il tema delle due discariche poste a nord è stato trascurato dalla Corte di Assise; e considerano che la difesa ha prodotto documentazione (comprese due pronunce giurisdizionali) dimostrativa del fatto che le predette discariche erano state autorizzate e correttamente gestite. Ciò posto, sottolineano che la Corte di Assise di Appello ha ignorato i predetti documenti e si è limitata a richiamare i rilievi del Corpo Forestale dello Stato.

Gli esponenti si dolgono del fatto che la Corte di Appello ha omesso di considerare la natura della discarica 2B, tale da renderla idonea allo stoccaggio di rifiuti tossico nocivi, entro i valori stabiliti dalla normativa allora vigente; e che i rifiuti contenenti mercurio, alluminio e composti organici clorurati erano smaltibili in una discarica di categoria tipo B. Rilevano che erroneamente l'ARTA ha impiegato come parametri di riferimento, per le relative misurazioni, quelli contenuti nel d.lgs. 152 del 2006, anziché i diversi valori indicati nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 1984, che vengono in rilievo *ratione temporis*.


Con riguardo alla quarta discarica oggetto di contestazione, le parti osservano che la Corte di Appello contraddittoriamente include l'attività di conferimento, ad essa riferibile, tra gli antecedenti causali del disastro ambientale, se pure lo stesso Collegio ammette che le relative condotte risalgono agli anni sessanta. I ricorrenti anticipano che il reato di cui all'art. 434 cod. pen. non è configurabile in termini omissivi, per mancata bonifica di pregresse condotte dannose.

3.4. Con il quarto motivo viene dedotta la violazione di legge ed il vizio motivazionale, in riferimento alla ritenuta sussistenza del disastro innominato, rispetto ad un fenomeno di inquinamento storico delle matrici ambientali.

I ricorrenti rilevano che la Corte di Assise di Appello, nel ritenere configurabile la fattispecie di disastro innominato anche in casi di contaminazione ambientale, ha erroneamente argomentato sulla base delle indicazioni rese dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 327 del 2008. I deducenti sviluppano poi una riflessione critica dell'orientamento giurisprudenziale che, dilatando la nozione di disastro innominato, vi ricomprende anche accadimenti che non corrispondono sul piano fattuale, alla nozione di disastro, quale macro evento, accolta dallo stesso giudice delle leggi. Rilevano che l'introduzione nell'ordinamento dell'art. 452-*quater*, cod. pen., con legge n. 68 del 2015, evidenzia l'inapplicabilità a casi come quello in esame della norma di cui all'art. 434 cod. pen.

Osservano che l'interpretazione accolta dalla Corte di Appello, basata sulla inedita figura di disastro ambientale di creazione giurisprudenziale, che si ottiene cumulando i diversi micro eventi distribuiti nel tempo, si risolve nella violazione del principio di tassatività, che assume rilievo anche nell'ottica del principio di legalità di matrice convenzionale, giacché delinea la figura del disastro a formazione progressiva, mediante un'inammissibile analogia in *malam partem*.

Gli esponenti richiamano i caratteri tipologici del disastro, consistenti in un macroevento di danneggiamento, dotato di portata distruttiva tale da determinare l'insorgenza di una situazione di pericolo per la vita o l'integrità fisica di una pluralità indeterminata di persone. E rilevano che il fenomeno di progressiva contaminazione



ambientale, oggetto delle contestazioni, è in contrasto con la nozione di altro disastro, di cui all'art. 434, comma 2, cod. pen.

I ricorrenti osservano che le richiamate considerazioni critiche trovano conforto alla luce della introduzione, per effetto della legge n. 68 del 2015, del Titolo VI-bis, Dei delitti contro l'ambiente, contenente le specifiche fattispecie di inquinamento ambientale (art. 452-*bis*, cod. pen.) e disastro ambientale (art. 452-*quater*, cod. pen.). Rilevano che la questione, dedotta dalle difese in corso di giudizio, circa il regime da applicare ai casi di inquinamento ambientale antecedenti alla novella del 2015, è stata semplicisticamente risolta dalla Corte di Assise di Appello, che ha ignorato le argomentazioni relative alla portata da assegnare alla clausola di riserva contenuta nell'art. 452-*quater* cod. pen., che recita: "Fuori dai casi previsti dall'art. 434 cod. pen."

Le parti si soffermano sugli elementi costitutivi delle richiamate fattispecie e rilevano che non sussiste continuità normativa rispetto al disastro innominato di cui all'art. 434, comma 2, cod. pen. Osservano che l'ipotesi di altro disastro ex art. 434, comma 2, cod. pen. e quella di disastro ambientale ex art. 452-*quater* cod. pen., coincidono soltanto per alcuni elementi e che si differenziano rispetto ad altri elementi speciali, reciprocamente eterogenei. E sottolineano che la clausola di abusività di cui all'art. 452-*quater* cod. pen. esprime la particolare natura del bene giuridico protetto, mentre il pericolo per la pubblica incolumità, di cui all'art. 434 cod. pen., prescinde da ogni valutazione circa l'abusività della condotta. Ritengono che la lettura della clausola di riserva, conformemente alle linee interpretative tracciate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 328 del 2008, induce a rilevare che nella fattispecie di altro disastro di cui all'art. 434 cod. pen. non possono essere ricomprese le ipotesi in cui si realizza una lesione del bene ambiente.

3.5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del pericolo concreto per la pubblica incolumità. Osservano che la Corte di Assise di Appello, sul punto di interesse, ha effettuato un generico riferimento al pericolo per la salute pubblica. Le parti rilevano che i giudici avrebbero dovuto accertare se, in conseguenza delle condotte contestate agli imputati, fosse sorto un effettivo pericolo di lesione per l'incolumità pubblica.

3.6. Con il sesto motivo viene contestata la struttura della fattispecie di reato di cui al capo B), erroneamente ricostruita dalla Corte di Appello in termini bifasici. Le parti osservano: che le condotte attive sarebbero quelle oggetto di contestazione relative alla realizzazione di alcune discariche; e che le condotte omissive sarebbero rappresentate dalla mancata attuazione di interventi di rimozione delle sostanze contaminanti infiltratesi nelle stesse aree. I deducenti considerano che, secondo la Corte territoriale, il delitto di disastro colposo sarebbe stato realizzato sia mediante



condotte commissive esauritesi nel 1995, sia mediante condotte omissive, perduranti sino al 2002. Le parti rilevano che il delitto di disastro è configurato come reato istantaneo e che il carattere permanente è attribuibile solo alle conseguenze. E considerano che l'obbligo di fare cessare una condotta antigiuridica precedentemente realizzata, quale l'omessa bonifica, è estraneo alla fattispecie. Sul punto, evidenziano che anche la condotta di minimizzazione della condizione di inquinamento, pure ammettendo che tale comportamento sia stato posto in essere, si qualifica come *post factum*, irrilevante rispetto al perfezionamento della fattispecie.

3.7. Con il settimo motivo gli esponenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale rispetto al nesso di causalità tra le condotte in contestazione e l'asserito disastro.


Le parti sottolineano che, secondo i termini dell'originaria contestazione, rispetto al reato di cui al capo B) era stato ipotizzato il concorso doloso nella realizzazione del disastro innominato, mediante le diverse condotte richiamate al capo A), inserite in una strategia unitaria d'impresa. Rilevano che all'esito del giudizio di appello gli imputati sono stati ritenuti responsabili per il contributo offerto, anche con condotte colpose indipendenti, sia attive che omissive, rispetto alla verifica dell'evento disastro. Ciò posto, osservano che nel corso del giudizio si è dato corso ad una metamorfosi della struttura originaria dell'imputazione.

I ricorrenti rilevano che in caso di condotte colpose indipendenti occorre verificare la rilevanza causale di ogni condotta.

Tanto chiarito, le parti rilevano che la Corte di Appello, nella definizione dell'evento quale conseguenza delle condotte, è incorsa in una insanabile contraddizione. Sul punto, i ricorrenti sottolineano che, se pure la Corte di merito ha affermato che il disastro si qualifica come reato istantaneo ad effetti permanenti, nello sviluppo del ragionamento probatorio ha considerato il disastro come reato permanente. Considerano che la Corte di Appello non ha individuato il momento in cui il disastro si sarebbe verificato; non ha individuato la legge di copertura in grado di spiegare la relazione causale tra le singole condotte ed il disastro; non ha accertato il contributo causale offerto da ciascun imputato.

I deducenti osservano che la Corte di Assise di Appello, nel discostarsi dalle conclusioni del primo giudice, non ha individuato il momento in cui il disastro si sarebbe realizzato, ma si è soffermata sulla collocazione temporale della protrazione degli effetti disastrosi.

Nel ricorso ci si sofferma sulle valutazioni espresse dalla Corte di Appello relativamente alla rilevanza causale delle condotte attive realizzate dagli imputati Sabatini, Santini e Alleva. Gli esponenti rilevano che i giudici non hanno spiegato le ragioni per le quali le singole condotte abbiano contribuito alla verifica



dell'evento realizzatosi a distanza di trent'anni. Rispetto alla posizione di Aguggia osservano che la condotta indicata in sentenza, consistita nel ridimensionamento dello stato di contaminazione in essere, risulta inidonea a porsi quale antecedente causale dell'evento.

Vengono quindi esaminate le posizioni degli imputati Vassallo, Capogrosso, Boncoraglio, Morelli e Cogliati, succedutisi nel tempo all'interno dell'organizzazione aziendale di Ausimont e le relative condotte omissive. Nel ricorso si rileva che la Corte di Appello non ha verificato l'incidenza causale dei comportamenti ascritti ai predetti imputati.

I ricorrenti osservano che le condotte sarebbero state realizzate quando l'evento si era già verificato, di talché appaiono strutturalmente prive di ogni incidenza causale rispetto al disastro.

3.8. L'ottavo motivo è dedicato al tema della individuazione del *tempus commissi delicti*.

I ricorrenti ribadiscono che la Corte di Assise di Appello, in realtà, ha considerato il disastro come un reato permanente; ha dato rilievo a condotte eccentriche rispetto alla fattispecie incriminatrice; ha erroneamente individuato la data del primo maggio 2002 quale momento consumativo del delitto di disastro. Osservano che la Corte territoriale sembra aver inteso individuare una data di consumazione del reato che consentisse di scongiurare la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Rilevano che la Corte di Appello non ha spiegato le ragioni per le quali il tempo di consumazione del reato è stato individuato nel giorno della cessione dello stabilimento da Ausimont a Solvay. E considerano che, sul punto, la Corte di Assise di Chieti ha sviluppato un ragionamento conferente, individuando il momento di consumazione del reato sin dai primi anni novanta. Conclusivamente sul punto, i ricorrenti considerano che il termine prescrizione massima risultava già decorso alla data della sentenza di primo grado.

3.9. Con il nono motivo si deduce il vizio motivazionale, in riferimento alla mancata assunzione di prove decisive al fine di individuare il momento consumativo del reato di disastro.

Osservano che la Corte di Assise di Appello nella individuazione del *tempus commissi delicti* ha richiamato quanto sostenuto dal consulente tecnico Gargini. Rilevano che la riforma in *peius* della valutazione effettuata dal primo giudice, rispetto alla maturazione del termine di prescrizione, avrebbe allora imposto l'escussione del consulente tecnico Gargini, in ossequio ai principi espressi dalla Corte EDU nella sentenza Dan contro Moldavia e altre.



Richiamano arresti giurisprudenziali delle Sezioni Unite che hanno affermato il richiamato principio, anche in riferimento ai processi definiti nelle forme del rito abbreviato.

3.10. Con il decimo motivo viene dedotta la violazione di legge, in riferimento all'effettuato computo dei periodi di sospensione della prescrizione. Le parti si dolgono della operata sospensione del corso della prescrizione anche nel caso di rinvio disposto su richiesta di termine a difesa; e del computo della effettiva durata della sospensione disposta in riferimento al subprocedimento originato dalla richiesta di rimessione.

3.11. Con l'undicesimo motivo i ricorrenti deducono la violazione di legge rispetto agli artt. 129 e 530 cod. proc. pen., con riguardo al reato di cui al capo A). Rilevano che la Corte di Appello ha derubricato l'ipotesi di avvelenamento originariamente contestata in forma dolosa in quella corrispondente colposa; ed ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Dopo aver richiamato arresti giurisprudenziali sul tema di interesse, osservano che la Corte di Assise aveva pronunciato sentenza assolutoria di merito; e considerano che la dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione, pronunciata dalla Corte di Appello, richiedeva un accurato vaglio di fondatezza dell'impugnazione, che era stata proposta dal pubblico ministero, tale da giustificare la sostituzione della sentenza assolutoria con una decisione di condanna. Rilevano che, nel caso di specie, il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte di Assise di Appello risulta superficiale ed approssimativo.

3.12. Con il dodicesimo motivo viene dedotta la violazione di legge e correlato vizio di motivazione in riferimento all'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 439 cod. pen. Le parti rilevano che i giudici di primo grado avevano correttamente escluso la sussistenza del reato di avvelenamento perché le acque destinate all'alimentazione umana non erano state contaminate; e sottolineano che la Corte di Appello ha di converso affermato che a tale riguardo assume rilievo l'avvelenamento di tutte le acque di falda, sulla base di considerazioni sbrigative e non argomentate. I ricorrenti analizzano la struttura del reato di cui all'art. 439 cod. pen.; ritengono che erroneamente la Corte di Appello abbia argomentato sulla base della legge n. 36 del 1994, in tema di risorse idriche; e rilevano che il d.lgs. n. 152 del 2006, nel definire le acque destinate al consumo umano, richiama la normativa sulla potabilità delle acque. I deducenti considerano errate anche le valutazioni espresse dalla Corte territoriale sulla base della relazione ministeriale al codice penale del 1930.



Sotto altro aspetto, i ricorrenti osservano che i termini dell'imputazione di cui a capo A) fanno riferimento alla contaminazione delle acque del Campo Pozzi Sant'Angelo e non delle acque di falda.

Nel ricorso vengono quindi svolti argomenti di ordine sistematico, anche richiamando voci di dottrina e arresti della giurisprudenza di merito, a sostegno della tesi che restringe alle sole acque in prossimità dei pozzi l'oggetto materiale del reato di avvelenamento. Le parti sottolineano che la norma fa riferimento alle acque «destinate» all'alimentazione e non a quelle genericamente destinabili a tale uso.

3.13. Con il tredicesimo motivo viene dedotta la nullità della sentenza per violazione di legge e illogicità della motivazione con riferimento all'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 439 cod. pen. I ricorrenti qualificano iperbolicamente come stolto (pag. 216 del ricorso) il pensiero espresso dalla Corte di Assise di Appello nel ritenere accertata la sussistenza della fattispecie di avvelenamento. Osservano che, al riguardo, sarebbe stato necessario verificare la concreta offensività della condotta, consistente nella modificazione delle acque. Le parti rilevano che contraddittoriamente la Corte di Assise di Appello da un lato afferma che le acque della falda sottostante lo stabilimento non assumono rilevanza ai fini della sussistenza del reato, dall'altro fissa la consumazione del reato proprio nel momento della cessione del medesimo stabilimento.

I deducenti considerano che, secondo diritto vivente, l'accertamento dell'avvelenamento richiede l'individuazione di norme scientifiche di copertura e la verifica della tossicità assunta dalle acque. E rilevano che l'avvenuta contaminazione delle acque, per superamento delle soglie precauzionali, non implica che le stesse presentino il tasso di nocività richiesto per l'ipotesi di avvelenamento.

3.14. Con il quattordicesimo motivo si contesta l'individuazione del momento consumativo del reato di avvelenamento, come operata dalla Corte di Assise di Appello, secondo una struttura bifasica, articolata su condotte attive di avvelenamento ed omissive per mancata interruzione della lesione in atto. Sottolineano che assegnare rilevanza penale alla mancata bonifica, da parte dei soggetti che successivamente avrebbero assunto posizioni di garanzia, contraddice il principio di tipicità e di tassatività.

Le parti ribadiscono che il reato si è consumato nel corso del 1972, con l'interramento dei rifiuti presso la discarica Tre Monti. Sottolineano che l'avvelenamento, secondo le indicazioni offerte dal consulente tecnico Gargini, recepite dalla Corte di Appello, deve collocarsi a breve distanza temporale dagli interrimenti.

Sulla scorta di tali rilievi, nel ricorso si osserva che, in disparte la posizione del Sabatini, tutti gli altri imputati devono essere assolti per non aver commesso il fatto,



essendo del tutto estranei alla struttura dell'illecito e non potendo configurarsi una condotta di tipo omissivo, a loro carico.

3.15. Con il quindicesimo motivo si osserva che, a carico degli imputati diversi dal Santini, difetta l'obbligo giuridico di impedire l'evento. Le parti rilevano che la condotta di interrimento è di molti anni anteriore alla assunzione degli incarichi in azienda, tanto che difetta la prova che costoro fossero a conoscenza dell'esistenza di una discarica che insisteva su di un terreno che neppure apparteneva al patrimonio aziendale dal 1983.

3.16. Con il sedicesimo motivo i ricorrenti si soffermano sulla valutazione espressa dalla Corte di Assise di Appello circa la consapevolezza, in capo agli imputati succeduti al Santini, dell'esistenza della discarica Tre Monti. Osservano che la documentazione acquisita riguarda altre discariche, in assenza di alcun riferimento a quella Tre Monti; e che i documenti riportanti l'esistenza della predetta discarica sono stati acquisiti solo nel 2007. Le parti assumono che sia impossibile configurare un addebito di tipo colposo, per di più con l'aggravante della previsione dell'evento ex art. 61 n. 3, cod. pen.

3.17. Con il diciassettesimo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., in riferimento all'impugnazione del reato di cui al capo A). Le parti osservano che la Corte di Assise di Appello ha erroneamente censito la questione che era stata dedotta dalle difese. Rilevano che il pubblico ministero e l'Avvocatura di Stato, nei ricorsi per cassazione avverso la sentenza di primo grado, convertiti in appello dalla Suprema Corte, non avevano impugnato i punti della sentenza assolutoria relativi alla non conoscenza in capo agli imputati dell'avvenuto interrimento e sulla irrilevanza penale della condotta del Sabatini.

Il ricorso risulta quindi affidato a motivi che involgono le posizioni dei diversi ricorrenti.

3.18. Il diciottesimo motivo riguarda Sabatini Nicola.

Nel ricorso si sottolinea che Sabatini ha ricoperto la carica di vice direttore di stabilimento, laddove gli altri coimputati hanno rivestito il ruolo di vertice gestionale dell'unità produttiva. Al riguardo, si osserva che il direttore di stabilimento, Perini, era deceduto da tempo. Ciò posto, nel ricorso si esamina il contenuto della documentazione relativa all'attività alla quale ha partecipato il Sabatini, con riguardo alla discarica Tre Monti. E si rileva che Sabatini non aveva il potere di stipulare contratti relativi al trasporto dei rifiuti. La parte considera che le modalità di interrimento risultano comunque conformi alla disciplina vigente all'epoca dei fatti ed idonee a prevenire rischi di contaminazione.

3.19. Il diciannovesimo motivo è dedicato alla posizione di Santini Nazzareno, rispetto al reato di disastro, riguardante le discariche 2A e 2B.



Richiamate le valutazioni critiche di cui al terzo motivo, circa la conduzione delle discariche 2A e 2B, nel motivo in esame si deduce il travisamento della prova, rispetto al ruolo del Santini. La parte rileva che non vi è prova che la collocazione dei rifiuti nella discarica 2A sia intervenuta all'epoca in cui Santini svolse incarichi gestionali. Vengono richiamate quindi le valutazioni critiche affidate al primo ed al quarto motivo, sulla non configurabilità del reato in forma omissiva. Con riguardo alla discarica 2B, si osserva che se del caso poteva ritenersi integrata la contravvenzione di cui agli artt. 9 e 24, d.P.R. n. 915 del 1982 e non il più grave reato di disastro.

3.20. Il ventesimo motivo riguarda Vassallo Carlo.

Nel ricorso si evidenzia che la Corte di Assise di Appello erroneamente ha affermato che nel corso degli anni novanta le concentrazioni di clorurati avessero superato i limiti di legge allora vigenti. Si sottolinea che la Corte dell'Aquila ha affermato la responsabilità di Vassallo sulla base di un errore di diritto, consistito nella ritenuta configurabilità del reato di disastro in forma omissiva. La parte considera che i valori verificati negli anni novanta sui campioni di acqua non evidenziavano la contaminazione rispetto alla vigente normativa in materia di potabilità delle acque. Nel ricorso ci si sofferma diffusamente, quindi, sul contenuto delle analisi svolte, risultanti dalla documentazione in atti. Rispetto alle discariche 2A e 2B si rileva che la normativa non imponeva lo svolgimento di attività di messa in sicurezza.

3.21. Il ventunesimo motivo di ricorso è dedicato al tempo di commissione del reato di disastro ed al mancato riconoscimento dell'intervenuta estinzione dello stesso per decorso del termine massimo di prescrizione, rispetto agli imputati Sabatini, Santini e Vassallo. L'argomento viene declinato in riferimento alla partecipazione di ciascuno dei predetti imputati rispetto al reato di disastro, ove pure ritenuto illecito permanente.

3.22. Il ventiduesimo motivo riguarda la posizione dell'imputato Capogrosso Leonardo.

Con specifico riferimento al reato di disastro ambientale, nel ricorso si ribadiscono i rilievi critici già svolti, circa la possibilità di partecipazione al reato in forma omissiva. Si osserva che la Corte di Appello non ha indicato l'incidenza causale che sarebbe derivata dalla condotta alternativa lecita, rispetto all'evento. E si considera che Capogrosso, che ha ricoperto l'incarico di direttore Operations dal 1992 al 1993, non aveva tra le sue competenze alcuna mansione relativa alla sicurezza ed alla protezione dell'ambiente.

3.23. Il ventitreesimo motivo è dedicato alla posizione dell'imputato Carlo Cogliati, amministratore delegato della Ausimont dal 1990, quindi presidente del CdA sino al 6.12.1994; e dal 1995 presidente della nuova Ausimont spa.

A difesa del prevenuto vengono ribaditi i rilievi ripetutamente espressi nel presente ricorso, sulla struttura del reato di disastro, quale reato istantaneo ad effetti permanenti e sul reale momento di perfezionamento delle fattispecie in addebito. Nel ricorso si osserva che al Cogliati si addebita di non aver rimosso gli effetti di un disastro colposo già perfezionatosi nel momento in cui il predetto assumeva il ruolo di amministratore delegato. L'esponente sottolinea che i giudici di appello non hanno offerto indicazioni sul contenuto di tale preteso obbligo impeditivo, sulla tipologia dell'evento da evitare e che non hanno neppure esaminato gli effettivi periodi in cui il predetto ha rivestito le cariche societarie. Nel ricorso ci si sofferma quindi sul contenuto della documentazione agli atti; e si rileva che la Corte di Appello ne ha dato una lettura parziale ed illogica. Il ricorrente sottolinea che Cogliati, tenuto conto della posizione di amministratore delegato, del tutto legittimamente faceva affidamento sulle informazioni ricevute dai funzionari dell'azienda, sulla situazione ambientale in essere presso lo stabilimento di Bussi.

3.24. Il ventiquattresimo motivo involge la posizione di Giancarlo Morelli, responsabile della Protezione, Ambiente e Sicurezza dello stabilimento di Bussi, dal 1994 al 2001. A sua difesa vengono richiamate le considerazioni sulla erroneità della impostazione bifasica della fattispecie di disastro ambientale. Nel ricorso si rileva che Morelli, quale responsabile della richiamata funzione PAS, non era titolare di una posizione di garanzia, né di poteri impeditivi rispetto alla verifica dell'evento, svolgendo un ruolo consultivo. L'esponente osserva che la Corte di Appello ha travisato il contenuto della documentazione non ufficiale acquisito agli atti, rispetto alle mansioni del responsabile PAS, mansioni in realtà definite solo nel 1997.

3.25. Il venticinquesimo motivo riguarda Alleva Domenico, imputato unicamente nella sua qualità di responsabile tecnico della discarica 2B.

L'esponente osserva che la predetta discarica è sempre stata gestita correttamente. Considera che Alleva non ha assunto alcuna posizione di garanzia rispetto a quanto esitato nella discarica 2B; e che il predetto imputato ha svolto funzioni, in concreto, di natura consultiva.

La parte osserva che la discarica di seconda categoria di tipo B, all'epoca dei fatti, poteva smaltire rifiuti speciali e alcuni tossico-nocivi. Quindi, si sofferma sui termini di fatto relativi alla realizzazione della discarica 2B. Il ricorrente rileva che la Corte di Assise di Appello sbaglia nella valutazione dei rifiuti che potevano essere smaltiti nella discarica 2B. Contesta che gli inquinanti che sono stati rinvenuti tra i rifiuti confinati nella discarica abbiano intaccato le sottostanti matrici ambientali, in mancanza di prova della lacerazione del telo di polietilene che era stato utilizzato per sigillare la zona. Il ricorrente contesta di avere svolto un ruolo operativo. Sottolinea di avere ricoperto la carica di responsabile PAS fino all'agosto del 1992; e di non aver



partecipato alla riunione richiamata dalla Corte di Appello svoltasi nel mese di settembre 1992.

3.26. Il ventiseiesimo motivo riguarda la posizione di Boncoraglio Salvatore, responsabile PAS della sede centrale di Milano, a partire dall'anno 2000. L'esponente osserva che la Corte di Appello ha immotivatamente stravolto l'esito del giudizio di primo grado. Rileva che la Corte distrettuale ha argomentato erroneamente sulla base del Piano di Caratterizzazione, che costituisce in realtà la prima fase del procedimento di bonifica; e considera che Boncoraglio non ha assunto alcuna posizione di garanzia. La parte sottolinea che la gestione delle problematiche ambientali riguardanti la sede di Bussi competeva al direttore dello stabilimento. Il ricorrente rileva che la funzione di PAS centrale era meramente consultiva. E sottolinea che Boncoraglio assunse la funzione di responsabile centrale PAS solo nell'anno 2000 e che lo stabilimento di Bussi venne ceduto nel 2002. Il ricorrente contesta l'assunto in base al quale Boncoraglio avrebbe ridimensionato lo stato di inquinamento richiamando le modalità di caratterizzazione del suolo e delle acque e gli esiti di tali attività.

3.27. Il ventisettesimo motivo involge la posizione dell'imputato Aguggia Maurilio. L'esponente richiama i compiti che erano assegnati al PAS centrale e ne sottolinea la natura consultiva, di supporto all'amministratore delegato e ai responsabili PAS di stabilimento. Nel ricorso si evidenzia: che Aguggia dal gennaio del 1992 assistette la società Montefluos in materia di protezione ambientale come collaboratore esterno; e che detto rapporto si esaurì definitivamente nel 1995. La parte contesta di avere ricoperto alcuna posizione di garanzia rispetto all'evento.

L'esponente osserva che, in termini contraddittori, gli viene contestata una condotta commissiva, che sarebbe consistita nell'aver ommesso di inserire alcuni dati nell'audit del 1994. Considera che non sussiste alcun nesso causale tra le condotte addebitate all'Aguggia e l'inquinamento di discariche poste al di fuori dello stabilimento, come pure rispetto all'avvelenamento che si sarebbe addirittura verificato in precedenza. La parte sottolinea la mancanza di prova in relazione al fatto che il prevenuto fosse a conoscenza dell'esistenza della discarica Tre Monti. Nel ricorso ci si sofferma quindi diffusamente sul contenuto, sulla funzione e sulle modalità di realizzazione dell'audit ambientale nei primi anni novanta, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata, che pure disattende le valutazioni del primo giudice, risulta palesemente carente.

3.28. Il ventottesimo motivo apre la parte del ricorso dedicata alla confutazione delle statuizioni civili. Segnatamente, viene contestata la condanna degli imputati persone fisiche al risarcimento del danno ambientale in favore del



Ministero dell'Ambiente, per la risalenza nel tempo dell'emissione e per l'avvenuto avvio del procedimento di bonifica.

3.29. Con il ventinovesimo motivo si contestano le statuizioni civili in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Abruzzo, per il danno all'immagine, e del Commissario Delegato per il Bacino Aterno, per le spese sostenute per il completamento della messa in sicurezza dei siti inquinati.

3.30. Il trentesimo motivo è dedicato alle statuizioni civili in favore degli Enti territoriali. Le parti osservano che la condanna al risarcimento dei danni è stata illegittimamente pronunciata anche in riferimento al reato di cui al capo A), dichiarato estinto per prescrizione, a fronte di una sentenza assolutoria di primo grado. Specifiche censure involgono il danno patrimoniale da perdita del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, in riferimento a determinati enti territoriali. Le parti contestano l'avvenuta indebita duplicazione di alcune voci di danno.

3.31. Il trentunesimo motivo concerne le statuizioni civili in favore dell'ACA – Azienda Comprensoriale Acquedottistica spa e dell'A.T.O. Ente d'ambito territoriale Ottimale n. 4 del Pescara. Gli esponenti richiamano le censure sopra dedotte, in riferimento alla posizione dei predetti Enti.

3.32. Il trentaduesimo motivo è dedicato alla condanna risarcitoria in favore delle associazioni Mila Donnambiente ed Ecoistituto Abruzzo, associazioni costituite a distanza di anni dalla consumazione dei fatti di cui si tratta.

3.33. Con il trentatreesimo motivo i deducenti si soffermano sui fini statuari dei diversi enti in favore dei quali sono state pronunciate le condanne risarcitorie, rilevandone la genericità rispetto alla materia ambientale.

3.34. Al trentaquattresimo motivo sono affidate valutazioni critiche rispetto alla condanna risarcitoria in favore della associazione Codici Abruzzo.

3.35. Il trentacinquesimo motivo riguarda le statuizioni in favore della parte civile Solvay Specialty Polymers Italy spa, successore universale di Ausimont. Nel ricorso si osserva che Solvay è in realtà il soggetto che oggi dovrebbe essere chiamato a rispondere per gli ipotetici danni derivanti dal fatto di reato.

3.36. Il trentaseiesimo motivo concerne le statuizioni civili in favore di Solvay Chimica Bussi spa. Gli esponenti osservano che la condanna generica al risarcimento dei danni pronunciata in favore della richiamata società non risulta neppure corrispondente alle richieste risarcitorie avanzate dalla medesima parte civile in sede di costituzione.

3.37. Con il trentasettesimo motivo si deduce la nullità della sentenza in riferimento alle statuizioni civili rese in favore di Solvay s.a., aventi ad oggetto un danno futuro meramente ipotetico. E si rileva la duplicità delle richieste avanzate dalle società del gruppo Solvay.

3.38. Il trentottesimo motivo riguarda le statuizioni in tema di danno non patrimoniale pretesamente subito dalle società Solvay.

3.39. Il trentanovesimo ed ultimo motivo concerne le statuizioni in favore delle parti civili Bucci Domenico e Katuscia Setta, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Bucci Antonio e Bucci Donato Francesco. Nel ricorso si osserva che le parti civili lamentano un danno patrimoniale per aver acquistato nel 1995 una casa ubicata in un terreno adiacente l'area Tre Monti. Osservano che tale terreno non è attinto da alcun inquinamento. Con riguardo all'eventuale deprezzamento dell'immobile, i deducenti osservano che la richiesta di danni andrebbe indirizzata alla parte venditrice del bene. Circa i danni da esposizione alle sostanze tossiche si osserva, infine, che detta domanda attinge condotte non contestate agli imputati.

4. Avverso la sentenza in esame ha proposto ricorso per cassazione il coimputato Guarracino Luigi, a mezzo dei difensori.

Il ricorso è affidato a dieci motivi.

4.1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione di legge in riferimento all'art. 522 cod. proc. pen. per mancata correlazione tra le imputazioni e la sentenza. La parte rileva che il capo di imputazione, per entrambi gli illeciti, era originariamente costruito in riferimento ad ipotesi dolose, consistenti, per quanto riguarda il direttore di stabilimento Guarracino, nell'attuazione di una strategia di impresa finalizzata ad eludere gli obblighi in materia ambientale, culminata con la predisposizione e presentazione di un ingannevole Piano di caratterizzazione nel marzo dell'anno 2001. Ciò posto, considera che, in riferimento a tali accuse, l'imputato aveva approntato la propria linea difensiva ed operato le conseguenti scelte processuali.

L'esponente rileva che la Corte di Assise di Chieti aveva assolto gli imputati dal reato di cui al capo A) per insussistenza del fatto; e aveva dichiarato il non luogo a procedere per il reato di cui al capo B), previa qualificazione nella forma colposa, per intervenuta prescrizione. Sul punto, il ricorrente sottolinea che il primo giudice non aveva effettuato lo scrutinio delle posizioni soggettive dei diversi imputati.

Nel ricorso si considera che la Corte di Assise di Appello di L'Aquila ha riformato la sentenza di primo grado, affermando la penale responsabilità degli imputati per il reato di cui al capo B), se pure nella medesima ipotesi colposa individuata dal primo giudice. L'esponente osserva che la Corte di Appello ha sconfessato la tesi prospettata nel capo di imputazione, in tema di strategia di impresa; e che ha individuato la responsabilità del Guarracino in base a contestazioni, non comprese nell'imputazione originaria, relative all'omessa bonifica e alla mancata adozione di misure di emergenza. Rileva che la Corte di Appello avrebbe dovuto disporre la



trasmissione degli atti al pubblico ministero, ex art. 521 cod. proc. pen., essendosi realizzata una modificazione radicale dei termini dell'accusa.

4.2. Con il secondo motivo la parte si sofferma sul tema della messa in sicurezza di emergenza e sul contenuto dell'autodenuncia del 27.03.2001 predisposta dal Guarracino. In particolare, il ricorrente osserva che la messa in sicurezza di emergenza prevista dal DM n. 471 del 1999 non riguardava situazioni di inquinamento storico, quale quella dello stabilimento di Bussi. E rileva che Guarracino aveva correttamente attivato la procedura per la messa in sicurezza nei termini previsti dalla legge, non essendo emersi rischi di propagazione e dispersione verso l'esterno degli inquinanti riscontrati nell'area dello stabilimento.

4.3. Con il terzo motivo si contesta che il reato di cui all'art. 439 cod. pen. sia applicabile alle acque potenzialmente destinabili all'alimentazione umana e non, unicamente, a quella destinate a tale scopo.

4.4. Il quarto motivo riguarda il delitto di disastro innominato di cui al capo B). L'esponente ritiene che erroneamente la Corte di Assise di Appello abbia esteso la fattispecie all'inquinamento storico ed a condotte di natura omissiva.

4.5 Con il quinto motivo il ricorrente si sofferma sul momento consumativo del delitto di disastro e sulla decorrenza del relativo termine di prescrizione. Osserva che contraddittoriamente la Corte di Appello, dopo aver qualificato il delitto di cui al capo B) come reato istantaneo ad effetti permanenti, ha individuato la data di consumazione nel giorno in cui venne ceduta la proprietà dello stabilimento (primo maggio 2002).

4.6. Con il sesto motivo il ricorrente osserva che la Corte di Appello, nel riformare la valutazione del primo giudice, assumendo che Guarracino sapesse dell'esistenza della discarica Tre Monti, ha disatteso l'obbligo di sviluppare una motivazione rinforzata. Sul punto, la parte sottolinea che la discarica si trovava su di un terreno posto al di fuori dell'area dello stabilimento, che non apparteneva alla Ausimont dal 1983.

4.7. Con il settimo motivo di ricorso la parte deduce il travisamento della prova. Osserva che la Corte di Assise di Appello ha argomentato l'affermazione di responsabilità anche richiamando il precedente ruolo di responsabile delle tecnologie ricoperto da Guarracino; al riguardo, l'esponente rileva che Guarracino non partecipò all'audit del 1992 e che non è mai stato responsabile dell'area dei cloderivati, bensì di quella degli ossigenati. Evidenzia che agli atti è acquisita la prova documentale di tali assunti.

4.8. Con l'ottavo motivo viene denunciato il vizio di motivazione rispetto alla pretesa condotta di ridimensionamento dello stato di inquinamento che viene attribuita all'imputato. A sostegno dell'assunto, il ricorrente richiama il contenuto di



documenti e di scritti difensivi acquisiti agli atti. Osserva che contraddittoriamente sulla base della medesima documentazione la Corte di Appello ha assolto il coimputato Quaglia. Sotto altro aspetto, considera che la Corte distrettuale si è affidata ad argomenti suggestivi, per argomentare la condotta di minimizzazione dello stato di luoghi, senza neppure argomentare rispetto alla consapevolezza in capo al Guarracino circa le diverse relazioni redatte dai tecnici incaricati.

4.9. Con il nono motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione in riferimento al nesso di causalità tra la condotta colposa omissiva del Guarracino e l'evento-disastro. Osserva che la Corte di Appello non ha indicato il nesso intercorrente tra la presunta minimizzazione dello stato dei luoghi ed il mancato intervento degli enti di controllo.

4.10. Il decimo motivo di ricorso è dedicato alle statuizioni civili. L'esponente rileva che rispetto al capo A) non possono essere adottate dal giudice di appello statuizioni risarcitorie; contesta, poi, le voci di danno dedotte in riferimento al capo B).

5. L'imputato Mauro Molinari, a mezzo dei difensori, a sua volta ha impugnato la sentenza che occupa.

L'esponente era stato assolto in primo grado dal reato di avvelenamento, di cui al capo A), per insussistenza del fatto; rispetto a tale capo, la Corte di Appello ha riformato la decisione della Corte di Assise di Chieti, dichiarando non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

Con riguardo al capo B), a fronte dell'originario proscioglimento per prescrizione, la Corte di Appello ha invece assolto il Molinari per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Il ricorso attinge unicamente la decisione assunta in riferimento al capo A).

5.1. Il ricorrente deduce plurimi profili di violazione di legge, con particolare riferimento al rapporto tra l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e l'art. 530, cod. proc. pen. Segnatamente, si duole della valutazione espressa dalla Corte di Assise di Appello, nell'escludere la prevalenza della formula assolutoria di merito su quella dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione. La parte sottolinea che i giudici del gravame di merito hanno richiamato le considerazioni svolte in riferimento al capo B), al fine di motivare la decisione assunta nei confronti del Molinari rispetto al capo A). Osserva che l'assoluzione per il reato di disastro, pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non è ostativa alla prevalenza del proscioglimento di merito, secondo la regola della evidenza della prova indicata dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Rilevato che la condotta imputata al Molinari quale forma di concorso nell'avvelenamento coincide con quella a lui imputata a titolo

di concorso nel disastro ambientale, nel ricorso vengono svolte considerazioni sul ruolo svolto dal prevenuto, in qualità di consulente ambientale del Gruppo Montedison/Ausimont, rilevando che la Corte di Appello ha in realtà apprezzato una prova positiva di estraneità del Molinari all'addebito descritto al capo A).

6. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Assise di Appello ha proposto ricorso per cassazione Quaglia Giuseppe, a mezzo dei difensori.

L'esponente era stato assolto in primo grado dal reato di avvelenamento, di cui al capo A), per insussistenza del fatto; rispetto a tale capo, la Corte di Appello ha riformato la decisione della Corte di Assise di Chieti, dichiarando non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

Con riguardo al capo B), a fronte dell'originario proscioglimento per prescrizione, la Corte di Appello ha invece assolto il Quaglia per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Il ricorso attinge unicamente la decisione assunta in riferimento al capo A).

6.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, e correlato vizio motivazionale, con particolare riferimento al rapporto tra l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e l'art. 530, cod. proc. pen. Si duole della valutazione espressa dalla Corte di Assise di Appello, nell'escludere la prevalenza della formula assolutoria di merito su quella dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione, osservando che in caso di riforma di una pronuncia assolutoria, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione imponeva una adeguata motivazione sul punto.

6.2 Con il secondo motivo il ricorrente contesta la possibilità di configurare una posizione di garanzia nei confronti del Quaglia, tenuto conto del suo inquadramento nell'organigramma aziendale, che non gli conferiva poteri decisionali.

6.3 Con il terzo motivo si sviluppano ulteriori argomenti rispetto al tema affidato al primo motivo. La parte sottolinea che la condotta addebitata al Quaglia quale forma di concorso nell'avvelenamento coincide con quella a lui imputata a titolo di concorso nel disastro ambientale. Ritiene che illogicamente i giudici di secondo grado hanno assolto il prevenuto dal reato di cui al capo B) e contestualmente hanno dichiarato l'estinzione del reato di cui al capo A) per prescrizione.

7. Furlani Luigi, Masotti Alessandro e Parodi Bruno, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che si esamina.

Gli esponenti erano stati assolti in primo grado dal reato di avvelenamento, di cui al capo A), per insussistenza del fatto; rispetto a tale capo, la Corte di Appello ha riformato la decisione della Corte di Assise di Chieti, dichiarando non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

Con riguardo al capo B), a fronte dell'originario proscioglimento per prescrizione, la Corte di Appello ha invece assolto i prevenuti per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Il ricorso attinge unicamente la decisione assunta in riferimento al capo A).

7.1. I ricorrenti deducono violazione di legge, con riferimento al rapporto tra l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e l'art. 530, cod. proc. pen. Rilevano che le condotte ascritte ai prevenuti, consistite nel ridimensionamento delle criticità ambientali, sono le stesse sia nel reato di avvelenamento che in quello di disastro ambientale. Si dolgono della valutazione espressa dalla Corte di Assise di Appello, nell'escludere la prevalenza della formula assolutoria di merito su quella dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione. I ricorrenti sottolineano che i giudici del gravame di merito hanno richiamato le considerazioni svolte in riferimento al capo B), al fine di motivare la decisione assunta rispetto al capo A). Rilevano che nel caso di specie non sussistevano le ragioni di economica processuale indicate dalle Sezioni Unite nell'interpretazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

7.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge, e correlato vizio motivazionale, con particolare riferimento al rapporto tra l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e l'art. 530, cod. proc. pen. Si dolgono della valutazione espressa dalla Corte di Assise di Appello, nell'escludere la prevalenza della formula assolutoria di merito su quella dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione, osservando che in caso di riforma di una pronuncia assolutoria, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione imponeva una adeguata motivazione sul punto. Rilevano che è mancata la valutazione del contributo causale che sarebbe stato posto in essere dai ricorrenti rispetto al delitto di avvelenamento, tenuto conto delle specifiche modalità della condotta oggetto di addebito.

7.3. Con il terzo motivo le parti osservano che la Corte di Appello, limitandosi ad escludere la possibilità di pervenire ad una pronuncia assolutoria di merito per il capo A), ha omesso di considerare gli elementi che rendevano evidente l'estraneità degli imputati anche rispetto al reato di avvelenamento.

7.4. Con il quarto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., in riferimento all'impugnazione del reato di cui al capo A). I ricorrenti rilevano che il pubblico ministero e le parti civili non avevano impugnato i punti della sentenza assolutoria relativi alla estraneità degli imputati alla commissione del fatto ed alla ignoranza circa l'esistenza della discarica Tre Monti. Considerano pertanto che la Corte di Appello avrebbe dovuto confermare la pronuncia assolutoria relativamente al capo A).



8. Avverso la sentenza che occupa ha proposto ricorso per cassazione Camillo Di Paolo, a mezzo dei difensori.

L'esponente era stato a sua volta assolto in primo grado dal reato di avvelenamento, di cui al capo A), per insussistenza del fatto; rispetto a tale capo, la Corte di Appello ha riformato la decisione della Corte di Assise di Chieti, dichiarando non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

Con riguardo al capo B), a fronte dell'originario proscioglimento per prescrizione, la Corte di Appello ha invece assolto il prevenuto per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Il ricorso attinge unicamente la decisione assunta in riferimento al capo A).

8.1. Il ricorrente deduce violazione di legge, con riferimento al rapporto tra l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e l'art. 530, cod. proc. pen. Si duole della valutazione espressa dalla Corte di Assise di Appello, nell'escludere la prevalenza della formula assolutoria di merito su quella dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione, osservando che in caso di riforma di una pronuncia assolutoria, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione imponeva una adeguata motivazione sul punto. Al riguardo, osserva che la Corte distrettuale non ha fornito una motivazione congrua e adeguata, rispetto alla colpevolezza del Di Paolo.

8.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio motivazionale, circa le valutazioni espresse rispetto alla posizione dell'imputato Di Paolo, che ha rivestito la carica di responsabile della funzione Protezione Ambiente e Sicurezza dal settembre 1992 al febbraio 1993. La parte esclude la configurabilità di una posizione di garanzia e di un obbligo impeditivo a carico del Di Paolo, tenuto conto delle mansioni concretamente assegnate al responsabile PAS di stabilimento, e della funzione consultiva svolta, nel periodo di riferimento. L'esponente rileva che solo nel 1997 è stato approntato uno specifico mansionario dedicato di responsabili della funzione PAS. Considera che la Corte di Assise di Appello ha travisato il significato probatorio della documentazione acquisita, al riguardo. Conclusivamente sul punto, il ricorrente osserva che il responsabile della funzione PAS non era il garante del rischio ambientale.

8.3. Con il terzo motivo si sviluppano ulteriori argomenti rispetto al tema affidato al primo motivo. La parte sottolinea che la condotta addebitata al Di Paolo quale forma di concorso nell'avvelenamento coincide con quella a lui imputata a titolo di concorso nel disastro ambientale. Ritiene che illogicamente i giudici di secondo grado hanno assolto il prevenuto dal reato di cui al capo B) e contestualmente hanno dichiarato l'estinzione del reato di cui al capo A) per prescrizione.

9. La presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'ambiente e la regione Abruzzo, parti civili costituite, hanno depositato memoria.

Le parti civili confutano i diversi motivi di ricorso dedotti dagli imputati. Effettuano la ricostruzione del quadro normativo in tema di smaltimento di rifiuti in epoca antecedente e successiva al 1982. Si soffermano sulla struttura del reato di cui all'art. 434 cod. pen. osservando che la Corte di Appello non ha sostenuto che si tratti di una fattispecie bifasica. Analizzano quindi le censure dei ricorrenti in riferimento alla posizione dei diversi imputati. Osservano che la Corte territoriale ha correttamente individuato il tempo di commissione del reato ed il conseguente termine di prescrizione. Specifiche deduzioni riguardano il reato di avvelenamento. Infine, contestano i motivi di censura relativi alla pretesa risarcitoria avanzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Ambiente e dagli Enti territoriali.

10. I Comuni di Castiglione a Casauria, Alanno, Torre de' Passeri, Popoli e Spoltore hanno depositato autonoma memoria di contenuto conforme a quella delle richiamate parti civili.

11. I ricorrenti hanno depositato memoria di replica alle considerazioni delle parti civili.

12. Le parti civili Mila Donnambiente ed Ecoistituto Abruzzo hanno depositato memoria. Confutano il trentaduesimo motivo di ricorso, sul difetto di nesso causale tra le condotte degli imputati ed il risarcimento del danno riconosciuto in favore delle predette parti civili. Sotto altro aspetto, sottolineano che negli statuti degli enti di cui si tratta il tema ambientale risulta ripetutamente richiamato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si procede all'esame dei ricorsi che occupano muovendo dall'analisi dei temi di natura processuale.

2. Le questioni affidate al diciassettesimo motivo del ricorso nell'interesse degli imputati Aguggia, Cogliati, Sabatini, Alleva, Santini, Vassallo, Morelli, Capogrosso e Boncoraglio, che si esaminano unitamente al quarto motivo del ricorso di Furlani, Masotti e Parodi, non hanno pregio.

Non sfugge che la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239) ha chiarito che la mancata impugnazione di determinati punti



della decisione – nozione che abbraccia tutti i presupposti della pronuncia finale – determina il verificarsi di una preclusione, dipendente dall'effetto devolutivo del gravame e dal principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni. Ai punti della decisione, infatti, fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., nel porre in correlazione i motivi di impugnazione e l'ambito della cognizione del giudice di appello.

E bene, i cenni ora svolti, in ordine alla portata del principio devolutivo, di cui all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., conducono a rilevare che la proposizione degli appelli, da parte del pubblico ministero e delle parti civili, avverso la statuizione assolutoria di primo grado relativa al reato sub A), ha devoluto al giudice del gravame di merito la piena cognizione sul capo di interesse. La giurisprudenza di legittimità, invero, ha chiarito che il capo della sentenza si qualifica come «atto giuridico completo», in cui si concretizza il contenuto decisorio della sentenza e che il concetto di punto della decisione ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione, necessarie per ottenere una decisione completa su un capo (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, cit.; Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, C, Rv. 26817901, in motivazione). Deve, pertanto, osservarsi che l'impugnazione proposta avverso il capo A) ebbe a devolvere al giudice di appello la piena cognizione sul reato di avvelenamento, in relazione a tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della fattispecie; di talché, del tutto legittimamente la Corte di Appello ha proceduto all'esame degli elementi costitutivi del reato. Come si vede, l'applicazione del principio devolutivo, delineato dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., conduce a rilevare che il giudice di secondo grado, a fronte delle richiamate impugnazioni sulla mancata affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo A), ha legittimamente effettuato le valutazioni, sulle quali di seguito ci si soffermerà, conducenti alla pronuncia di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato, preso atto dell'intervenuto decorso il termine prescrizione massimo, anteriormente alla sentenza di primo grado.

3. Le censure affidate al nono motivo del ricorso nell'interesse degli imputati Aguggia, Cogliati, Sabatini, Alleva, Santini, Vassallo, Morelli, Capogrosso e Boncoraglio sono destituite di fondamento.

Le Sezioni Unite della Corte regolatrice hanno chiarito che il giudice di appello che riformi, anche ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489). In particolare, il supremo consesso ha rilevato che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza



assolutoria di primo grado, pure emessa all'esito di giudizio abbreviato, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787).

Nell'esplicitare i richiamati principi, le Sezioni Unite con la sentenza n. 27620 del 28/04/2016, sopra richiamata, hanno chiarito che, ai fini della valutazione del giudice di appello investito di una impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione, devono ritenersi prove dichiarative decisive quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, sono tali da rivelarsi potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello. Parimenti, devono ritenersi decisive quelle prove dichiarative che, se pure ritenute di scarso valore dal primo giudice, sono risultate rilevanti nella prospettiva della parte appellante. Il Supremo consesso ha precisato che il mancato rispetto, da parte del giudice di secondo grado, del dovere di procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative, in vista di una *reformatio in pejus*, rinviene quale vizio di motivazione della sentenza di condanna resa all'esito del giudizio di appello. In tale ambito ricostruttivo, la sentenza di appello risulta viziata: qualora contenga una valutazione *contra reum* delle fonti dichiarative; se tale diversa valutazione sia in contrasto con quella resa dal giudice di primo grado; e se tale valutazione risulti decisiva, nei sensi sopra chiariti.

3.1 Osserva il Collegio che, applicando i principi espressi dal diritto vivente al caso di specie, deve osservarsi l'insussistenza della denunciata violazione della ridetta regola processuale. Invero, la Corte di Appello non ha effettuato alcuna rivalutazione in *malam partem* delle prove dichiarative, al fine di accertare il tempo di commissione del reato. La Corte territoriale ha richiamato le osservazioni scientifiche che erano state espresse dal consulente Gargini sulla migrazione in falda degli inquinanti; ma il riferimento, nello specifico contesto argomentativo, involge la complessiva analisi tecnica del fenomeno, che il Collegio ha effettuato con l'ausilio di regole di comune esperienza (vedi pag. 189, secondo capoverso, della sentenza impugnata). Come si vede, la Corte di Appello non ha effettuato alcuna rivalutazione della prova dichiarativa rispetto alla ricostruzione dei fatti oggetto del processo, neppure con riguardo al sapere scientifico espresso dal consulente.

4. Quanto alla eccezione di legittimità costituzionale del disposto di cui all'art. 157, comma 6, cod. pen., di cui al secondo motivo del ricorso nell'interesse di Aguggia, Cogliati, Sabatini, Alleva, Santini, Vassallo, Morelli, Capogrosso e Boncoraglio, null'altro che rilevare che l'incidente di costituzionalità avente ad



oggetto la norma citata si è concluso con la sentenza della Corte Costituzionale n. 265 del 2017, con la quale sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), che erano state sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, dal Tribunale ordinario di Velletri, dal Tribunale ordinario di Torino e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Larino. Si tratta di orientamento successivamente confermato dal Giudice delle leggi analizzando la questione pure sollevata in relazione al termine prescrizionale dei delitti di frana colposa e di naufragio colposo (Corte Costituzionale, sentenza n. 112 del 2018).

5. Tanto premesso, si introduce lo scrutinio delle questioni relative alla valutazione del momento consumativo del reato di avvelenamento e di quello di disastro innominato di cui al capo B), di natura logicamente preliminare, rispetto all'esame di ogni altra ragione di censura, avuto riguardo agli incontestati termini di fatto delle odierne imputazioni. Si tratta di questioni oggetto del sesto, ottavo, tredicesimo, quattordicesimo, ventunesimo e ventitreesimo motivo del ricorso nell'interesse degli imputati Aguggia, Cogliati, Sabatini, Alleva, Santini, Vassallo, Morelli, Capogrosso e Boncoraglio; e del quinto motivo del ricorso di Guarracino.

Come correttamente evidenziato dai ricorrenti, i capi di imputazione sono strutturati in riferimento ad un identico complesso di condotte, mediante le quali si sarebbero realizzate entrambe le fattispecie in addebito.

5.1. L'esame del tema ora richiamato impone di soffermarsi, altresì, sul primo motivo del ricorso nell'interesse degli imputati Aguggia, Cogliati, Sabatini, Alleva, Santini, Vassallo, Morelli, Capogrosso e Boncoraglio, con il quale gli esponenti rilevano l'insussistenza di divieti di interrimento in epoca antecedente al 1982.

L'assunto non ha pregio.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, come correttamente considerato dalla Corte di Assise di Appello (vedi pag. 123 della sentenza impugnata) che nel nuovo regime amministrativo degli scarichi in essere provenienti da insediamenti produttivi, muniti dell'autorizzazione già prescritta dall'art. 9, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, questa è *ex lege* privata di efficacia, dovendo nel termine prescritto il titolare presentare domanda di rinnovo, e l'autorità di controllo rilasciare una nuova autorizzazione in via provvisoria con apposite previsioni di allineamento progressivo ai limiti di accettabilità stabiliti dalle tabelle allegate alla legge 10 maggio

1976, n 319, autorizzazione che si intende concessa se non rifiutata entro sei mesi dalla data della presentazione della domanda. Con la conseguenza che la liceità di scarichi precedentemente autorizzati non può essere valutata con riferimento all'autorizzazione condizionata, posta nel nulla dalla legge, ma deve trovare il suo punto di riferimento nell'autorizzazione espressa o tacita seguita alla domanda di rinnovo, che deve intendersi incondizionata qualora l'autorità non abbia impartito "le eventuali prescrizioni del caso" (Sez. 3, n. 3851 del 18/01/1980, Agostino, Rv. 14472101).

Come si vede, secondo diritto vivente, già all'epoca dei fatti per i quali si procede, l'ordinamento conteneva norme volte a tutelare le acque dall'inquinamento e le stesse matrici ambientali.

5.2. Ciò chiarito, è dato procedere nell'esame della questione relativa al momento di perfezionamento delle fattispecie in addebito.

Al riguardo, giova in primo luogo ricordare l'insegnamento espresso dalla Corte regolatrice sulla natura del reato di disastro innominato. La Suprema Corte ha rilevato che il delitto di disastro colposo innominato (ex artt. 434 e 449 cod. pen.) è integrato da un "macroevento", che comprende non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento ecc.) che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità (Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006 - dep. 06/02/2007, Bartalini, Rv. 23566901).

Il richiamato principio di diritto è stato successivamente ribadito, osservandosi che rispetto al disastro innominato previsto dall'art. 434 cod. pen., con l'espressione "altro disastro", viene in rilievo non soltanto il macroevento di immediata manifestazione esteriore che si verifica in un arco di tempo ristretto, ma anche l'evento, non visivamente ed immediatamente percepibile, che si realizza in un periodo molto prolungato, sempre che comunque produca una compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività tale da determinare una lesione della pubblica incolumità; con la conseguenza che rientrano nella nozione di disastro innominato pure i fenomeni derivanti da immissioni tossiche che incidono sull'ecosistema e sulla qualità dell'aria respirabile, determinando imponenti processi di deterioramento, di lunga e lunghissima durata, dell'*habitat* umano (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014 - dep. 23/02/2015, Schmidheiny, Rv. 26279001).

La Corte regolatrice ha pure chiarito che nel delitto previsto dal capoverso dell'art. 434, cod. pen., il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e, quindi, con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo invero nelle forme di una concreta lesione. Muovendo da tali assunti, la Suprema Corte ha affermato che non rilevano, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine di prescrizione, eventuali successivi decessi o lesioni pur riconducibili al disastro; ed ha ritenuto che la consumazione del disastro doloso, mediante diffusione di emissioni derivanti dal processo di lavorazione dell'amianto, non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014 - dep. 23/02/2015, Schmidheiny, cit., Rv. 26278901).

5.3. Il ragionamento prende le mosse dalle valutazioni espresse dalla Corte Costituzionale con la sentenza di rigetto n. 327 del 2008. La Corte Costituzionale era stata investita della questione con la quale si dubitava della determinatezza della nozione di disastro di cui all'art. 434, cod. pen. Nel caso, la Corte ha affermato che è possibile "delineare una nozione unitaria di "disastro", i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo: da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi; dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la "pubblica incolumità") - un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti.

Secondo diritto vivente l'art. 434, comma 1, cod. pen. introduce un'ipotesi di reato aggravato dall'evento (Sez. 4, n. 15444 del 18/01/2012, Tedesco, Rv. 253501). Ed il legislatore, con il delitto di disastro, ha inteso delineare autonomamente una fattispecie a consumazione anticipata, sottraendola alle regole generali della disciplina del tentativo ed ha strutturato, alla stregua di fattispecie aggravata, l'ipotesi in cui l'evento si sia realizzato (434, comma 2, cod. pen.). E rileva il Collegio che del tutto condivisibilmente si è osservato che nell'ipotesi di cui all'art. 434, comma 2, cod. pen., la realizzazione dell'evento-disastro funge da elemento aggravatore e che la data di consumazione del reato coincide con il momento in cui l'evento si è realizzato.

5.4. I cenni ora svolti consentono di soffermarsi sulla questione di ordine dirimente, relativa alla individuazione del momento di verifica del disastro e della conseguente decorrenza del termine di prescrizione, questioni oggetto di difformi valutazioni da parte della Corte di Assise di Chieti e della Corte di Assise di Appello di L'Aquila.

La Corte di primo grado ha osservato che il momento consumativo del reato di disastro ambientale, conseguente a prolungate immissioni di sostanze inquinanti nell'ambiente, andava individuato nel momento in cui la condotta di inquinamento è assurta a livelli di gravità, diffusività e pericolosità per la salute, tale da integrare la fattispecie di disastro innominato. In tale ambito ricostruttivo, il primo giudice ha apprezzato la sostanziale irrilevanza dell'eventuale perdurare nel tempo degli effetti nocivi delle immissioni, trattandosi di conseguenze del reato e non già della azione che integra la condotta costitutiva della fattispecie penale. In applicazione di tali principi, la Corte di Assise di Chieti ha osservato che le condotte che hanno cagionato il disastro ambientale risalivano al 1972 per la discarica Tre Monti; al 1960 per la discarica non autorizzata posta a Nord dello stabilimento; ai primi anni del 1990, per le discariche 2A e 2B; e al più tardi al 1997, per quanto riguarda l'area ex Siac (vedi pag. 186 della sentenza di primo grado, ove il Collegio richiama l'insegnamento espresso dalla Corte regolatrice, in base al quale si è chiarito che il delitto di disastro innominato ex art. 434 cod. pen., che è reato di pericolo a consumazione anticipata, si perfeziona, nel caso di contaminazione di siti a seguito di sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale, con la sola "immutatio loci", purché questa si riveli idonea a cagionare un danno ambientale di eccezionale gravità Sez. 3, n. 46189 del 14/07/2011, Passariello, Rv. 25159201).

La Corte di Assise di Appello, pur affermando di condividere l'orientamento che qualifica il delitto ex art. 434, cod. pen. come reato istantaneo ad effetti permanenti e dopo aver osservato che tutte le condotte inquinanti erano cessate non oltre l'anno 1997, ha considerato che la persistente presenza delle tipologie inquinanti, in assenza di interventi idonei a contenerne la portata, inducevano a rilevare che la massima pericolosità per la pubblica incolumità ed il disastro si erano realizzati sino al momento in cui era avvenuta la dismissione del sito produttivo, in data 1° maggio 2002.


La richiamata valutazione espressa dalla Corte territoriale non può essere condivisa.

Come osservato dalla Suprema Corte (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014 - dep. 23/02/2015, Schmidheiny, cit.), nel reato permanente si determina uno spostamento in avanti della consumazione rispetto al momento di iniziata realizzazione del reato, in quanto, e fino a quando, la condotta dell'agente "sostenga" concretamente la

causazione dell'evento. Non altrettanto accade nel reato istantaneo ad effetti permanenti, quale il disastro ex art. 434, cod. pen.; e la Corte di appello ha erroneamente ricondotto il concreto manifestarsi del persistente pericolo per la pubblica incolumità nell'alveo dell'evento disastro, individuando la consumazione del reato nel momento di recessione di tale fenomeno, coincidente con la dismissione del sito.

Al riguardo occorre in questa sede ribadire che la fattispecie in esame si riferisce al "disastro", nei termini sopra delineati. L'incolumità pubblica, cioè, afferisce alla fattispecie del disastro innominato unicamente sotto il profilo della pericolosità, da intendersi quale proiezione offensiva della condotta, che ha ad oggetto specifico un evento materiale, il disastro appunto, inteso come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie, qualitativamente caratterizzato dalla pericolosità per la pubblica incolumità. Ai fini di interesse, deve in particolare sottolinearsi: che il reato di disastro innominato contempla, nella forma aggravata, un evento che è costituito dalla verifica del disastro; che il disastro consiste in un fenomeno distruttivo di straordinaria importanza; che il pericolo per la pubblica incolumità costituisce la ragione della incriminazione ed individua il bene protetto (secondo le indicazioni offerte dalla Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 327 del 2008); che il persistere del pericolo, come pure il suo inveramento quale concreta lesione della pubblica incolumità, non sono richiesti per la realizzazione del delitto, giacché non sono elementi del fatto tipico e non assumono rilievo rispetto alla consumazione del reato. E preme rilevare che si tratta di principi riaffermati da ultimo dalla Corte regolatrice (Sez. 1, n. 2209 del 10/01/2018, Conti, Rv. 272366, in motivazione).

A margine di tali rilievi, è poi appena il caso di considerare che, in riferimento alla data di commissione dei reati di disastro ex art. 434 cod. pen., oggetto di contestazione, non possono trovare applicazione i diversi principi affermati dalla Corte regolatrice, in materia di bonifica dei siti, nell'interpretazione della disposizione successivamente introdotta di cui all'art. 51-*bis* d.lgs. 5 febbraio 1997 e quindi della fattispecie prevista dall'art. 257, d.lgs. n. 152 del 2006 di omessa bonifica dei siti inquinanti, che è stata qualificata come illecito permanente. Nell'interpretazione dei reati da ultimo richiamati, la Corte regolatrice ha infatti osservato che il termine di prescrizione del reato permanente di omessa bonifica dei siti inquinati, ex art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, decorre dal momento dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dell'area e non dal precedente sequestro del sito inquinante, che non giova a far cessare la condotta antigiuridica (Sez. 3, n. 11498 del 15/12/2010, dep. 22/03/2011, Ciabattini, Rv. 24974301). Rafforza il convincimento considerare che le ipotesi di omessa bonifica, successivamente introdotte nell'ordinamento, sono strutturate secondo un



paradigma bifasico, che risulta estraneo dall'ipotesi del disastro per cui si procede. La giurisprudenza di legittimità, invero, ha rilevato che l'omessa bonifica del sito inquinato, secondo le cadenze procedimentali disciplinate dall'art. 17 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, integra una condizione obiettiva di punibilità "intrinseca" a contenuto negativo che incide sull'interesse tutelato dalla fattispecie, in quanto il legislatore ha condizionato la punibilità del reato all'ulteriore condotta omissiva del contravventore il quale, sebbene destinatario di ordinanza di diffida sindacale, non provvede alla bonifica del sito inquinato avendo cagionato l'inquinamento ovvero un pericolo concreto ed attuale di inquinamento. Ciò in quanto il mancato raggiungimento dell'obiettivo della bonifica determina un aggravarsi dell'offesa al bene tutelato dalla norma incriminatrice, già perpetrata dalla condotta di inquinamento (Sez. 3, n. 26479 del 14/03/2007, Magni, Rv. 23713201).

5.5. Le considerazioni ora svolte evidenziano che la consumazione del reato di disastro, ex art. 434, comma 2, cod. pen., non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le dispersioni nelle matrici ambientali, al più tardi nell'anno 1997, secondo le conformi valutazioni di ordine fattuale espresse dai giudici di merito.

E non può annettersi alcun rilievo, nel delineato quadro normativo di riferimento, alla circostanza richiamata espressamente dalla Corte di Appello, relativa al mancato contenimento della portata dei fattori inquinati, da parte degli imputati.

Sul punto, il Collegio fa proprio l'insegnamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è chiarito che la fattispecie di disastro non può essere ricostruita secondo lo schema bifasico, ove ad una prima condotta commissiva farebbe seguito una seconda di natura omissiva, violativa dell'obbligo di far cessare la situazione antiggiuridica prodotta (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014 - dep. 23/02/2015, Schmidheiny, cit.). Si è infatti correttamente chiarito che la tesi che ritiene configurabile un obbligo secondario di rimozione degli effetti nocivi, nell'ambito del reato di disastro ex art. 434, cod. pen., si risolverebbe nella violazione del principio di tipicità e di tassatività che governa la materia penale.

5.6. In conclusione, deve rilevarsi che alla data della pronuncia della sentenza di primo grado (19.12.2014) il termine prescrizione massimo, pari ad anni quindici, relativo al reato di disastro ex art. 434, cod. pen., tenuto pure conto delle intervenute sospensioni, era ampiamente decorso, come correttamente rilevato dalla Corte di Assise di Chieti, anche in riferimento all'ultimo degli episodi criminosi in addebito, collocabile al più tardi nel corso dell'anno 1997.



5.7. Restano assorbite le censure affidate al decimo motivo del ricorso degli imputati Aguggia, Cogliati, Sabatini, Alleva, Santini, Vassallo, Morelli, Capogrosso e Boncoraglio.

6. Le ragioni sopra esposte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza in esame, con riguardo al reato di cui al capo B), per essere lo stesso estinto per prescrizione, salva l'evidenza della prova di innocenza di determinati imputati, secondo le valutazioni di seguito svolte.

6.1. In tali termini si introduce l'esame dell'undicesimo motivo del ricorso proposto nell'interesse degli imputati Aguggia, Cogliati, Sabatini, Alleva, Santini, Vassallo, Morelli, Capogrosso e Boncoraglio.

La Corte di Assise di Appello ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo A), riqualificato ai sensi degli artt. 439 e 452 cod. pen., per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione. Sul punto, il Collegio ha riformato la sentenza del primo giudice, che aveva assolto tutti gli imputati, per insussistenza del fatto.

La sentenza in esame, in riferimento alla pronuncia che è stata resa rispetto al capo A), richiede le seguenti rettificazioni, ex art. 619, cod. proc. pen.

Non sfugge che il giudice di appello, in presenza di una sentenza assolutoria, ove dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, deve effettuare una approfondita valutazione in punto di fatto, in termini tali da giustificare un giudizio di colpevolezza. Come noto, il giudice dell'impugnazione, qualora l'imputato sia stato assolto con formula piena e contro tale decisione sia proposto gravame del pubblico ministero, può applicare una sopravvenuta causa di estinzione del reato solo se reputi fondata l'impugnazione, così da escludere che possa persistere la pronuncia di merito più favorevole all'imputato. Con la conseguenza che la sentenza che dichiara la causa estintiva deve essere adeguatamente motivata sul punto (Sez. 5, n. 4123 del 11/12/2009, dep. 01/02/2010, Rv. 246101).

Occorre a questo punto della trattazione ricordare che i capi di imputazione sono strutturati in riferimento ad un identico complesso di condotte, mediante le quali sarebbero state realizzate entrambe le fattispecie in addebito.

E bene, la Corte di Assise di Appello, soffermandosi diffusamente sulle condotte ritenute integrative del reato di disastro di cui al capo B), ha assolto pienamente il richiamato obbligo motivazionale, anche in relazione alla riforma della sentenza di primo grado rispetto al capo A).

6.2. Deve poi osservarsi, esaminando così anche le censure di cui al dodicesimo motivo del ricorso proposto nell'interesse degli imputati Aguggia, Cogliati, Sabatini, Alleva, Santini, Vassallo, Morelli, Capogrosso e Boncoraglio ed al terzo motivo del

ricorso nell'interesse di Guarracino, che le valutazioni del giudice di appello, rispetto alla configurabilità del reato di avvelenamento, appaiono del tutto conformi al diritto vivente. La Suprema Corte ha infatti chiarito che le acque considerate dall'art. 439 cod. pen. sono quelle destinate all'alimentazione umana, abbiano o non abbiano i caratteri biochimici della potabilità secondo la legge e la scienza. Con la conseguenza che è configurabile la fattispecie criminosa prevista dall'indicata norma anche se l'avvelenamento delle acque sia stato operato in acque batteriologicamente non pure dal punto di vista delle leggi sanitarie ma comunque idonee e potenzialmente destinabili all'uso alimentare. Il principio è stato affermato in riferimento allo sversamento nel terreno di sostanze inquinanti di origine industriale, penetranti in falde acquifere, con conseguente avvelenamento dell'acqua di vari pozzi della zona (Sez. 4, n. 6651 del 08/03/1984, dep. 29/06/1985, Rv. 169989).

Le considerazioni che precedono evidenziano che la sentenza impugnata, in riferimento alla dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione, rispetto al reato di avvelenamento colposo di cui al capo A), risulta immune dalle dedotte censure, se pure la decorrenza del termine prescrizionale, sulla scorta delle valutazioni sopra espresse, deve essere rettificata: il termine di prescrizione decorreva, invero, dall'anno 1997. La Corte di Assise di Appello, nel discostarsi dalle valutazioni effettuate dalla Corte di primo grado, rispetto alla rilevanza penale della contaminazione delle acque di falda, si è argomentatamente conformata all'insegnamento espresso dal diritto vivente, sopra richiamato. Anche rispetto al capo A), non di meno, resta salva l'evidenza della prova di innocenza di determinati imputati, secondo le valutazioni che di seguito si svolgeranno. Invero, la rettificazione del tempo di commissione del reato implica una specifica riconsiderazione delle posizioni degli imputati ai quali si addebitano condotte poste in essere solo successivamente al 1997.

6.3. Rileva a questo punto il Collegio che le statuizioni civili pronunciate dalla Corte di Appello - tutte in riferimento alla affermazione di responsabilità penale degli imputati per il reato di cui al capo B) - devono essere revocate. L'intervenuta maturazione del termine di prescrizione del reato di cui all'art. 434, cod. pen., antecedentemente alla sentenza di primo grado, erroneamente non rilevata dalla Corte territoriale, impediva al giudice di appello di affermare per la prima volta la penale responsabilità degli imputati e di pronunciare la condanna al risarcimento dei danni da reato, in favore delle costituite parti civili. Si registra, conseguentemente, la sopravvenuta carenza di interesse rispetto ai motivi compresi tra il ventottesimo ed il trentanovesimo del ricorso proposto nell'interesse degli imputati Aguggia, Cogliati, Sabatini, Alleva, Santini, Vassallo, Morelli, Capogrosso e Boncoraglio, come pure in riferimento al decimo motivo del ricorso dell'imputato Guarracino.



7. Come noto, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno chiarito che il disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen., laddove impone di dichiarare la causa estintiva quando non risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, deve coordinarsi con la presenza della parte civile e di una condanna in primo grado che impone ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. di pronunciarsi sulla azione civile; e che, solo in tali ipotesi, la valutazione della regiudicanda non deve avvenire secondo i canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di proscioglimento quando la prova della innocenza non risulti *ictu oculi*. La pronuncia ex art. 578 cod. proc. pen. impone, cioè, pur in presenza della causa estintiva, un esame approfondito di tutto il compendio probatorio, ai fini della responsabilità civile (Sez. U, n. 35490 del 28.5.2009, dep. 15.09.2009, Tettamanti, Rv. 244273).

E bene, nel caso di specie, l'annullamento senza rinvio della sentenza in esame in riferimento al reato di cui al capo B), per prescrizione maturata già prima della sentenza della Corte di Assise di Chieti e l'intervenuta revoca di tutte le statuizioni civili, che erano state rese dal giudice di secondo grado, sono evenienze che impongono di censire i restanti motivi di doglianza secondo il richiamato principio di economia processuale, ex art. 129 cod. proc. pen. Al riguardo, è poi appena il caso di richiamare l'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite, con la citata sentenza Tettamanti, in base al quale si è chiarito che l'unico modo per ottenere un esame più approfondito, in mancanza della evidenza che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc., consiste nella rinuncia alla causa estintiva, da parte dell'imputato, evenienza che non sussiste nel caso di specie, in riferimento ad alcuno dei ricorrenti.

8. Sulla scorta dei superiori rilievi, in applicazione del richiamato principio di economia processuale, rileva il Collegio l'infondatezza delle censure affidate al terzo, al settimo, al tredicesimo e al quindicesimo motivo del ricorso proposto nell'interesse degli imputati Aguggia, Cogliati, Sabatini, Alleva, Santini, Vassallo, Morelli, Capogrosso e Boncoraglio, come pure di quelle dedotte con il primo motivo del ricorso dell'imputato Guarracino, con la precisazione che segue. Occorre sottolineare che i ricorrenti omettono di riferire che la Corte di Appello, una volta chiarito che ai fini del reato di avvelenamento venivano in rilievo i valori accertati sulle acque di falda, ha sviluppato uno specifico percorso motivazionale, proprio in riferimento agli altissimi valori che erano stati accertati nella falda acquifera superficiale e profonda



sottostante l'area Tre Monti (pag. 114 della sentenza impugnata). Preme poi evidenziare che la qualificazione del reato in termini colposi, per inosservanza dei generali obblighi di attenzione nel trattamento dei rifiuti, una volta esclusa pure la configurabilità del dolo eventuale, non ha altrimenti comportato una metamorfosi dei termini di fatto del reato in contestazione, rilevante ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. E deve anzi osservarsi che il percorso argomentativo risulta conforme alle indicazioni interpretative offerte dalle Sezioni Unite, sul tema di interesse (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 26110501).

9. Anche le censure affidate al quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse degli imputati Aguggia, Cogliati, Sabatini, Alleva, Santini, Vassallo, Morelli, Capogrosso e Boncoraglio, sul tema del pericolo per la pubblica incolumità, non consentono di ravvisare la prova evidente dell'innocenza dei prevenuti. La Suprema Corte ha anche recentemente rilevato che ai fini della configurabilità del delitto di disastro colposo, previsto dall'art. 449 cod. pen., è necessario che si verifichi un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di un numero collettivamente non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie diverse, in un modo non precisamente definibile o calcolabile e, altresì, che l'eccezionalità della dimensione dell'evento desti un senso di allarme per la effettiva capacità diffusiva del nocumento. Il principio è stato affermato in relazione al disastro colposo originato dal rilascio di un ingente quantitativo di prodotti petroliferi e di scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, poi confluiti in un fiume e, quindi, in mare, con gravi danni alla fauna ittica, alle comunità ornitiche del fiume e alla vegetazione spondale (Sez. 4, n. 45836 del 20/07/2017, Rv. 271025).

10. Medesime considerazioni si impongono analizzando il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse degli imputati Aguggia, Cogliati, Sabatini, Alleva, Santini, Vassallo, Morelli, Capogrosso e Boncoraglio unitamente al quarto motivo del ricorso di Guarracino. In ordine alla ricostruzione, sul piano sistematico, dei rapporti intercorrenti tra la fattispecie di cui all'art. 434 cod. pen. e l'inedita fattispecie ex art. 452-*quater*, cod. pen. (rientrante nel Titolo IV *bis*, introdotto dalla legge n. 68 del 2015), null'altro che rilevare, ai fini di interesse, che correttamente la Corte di Assise di Appello ha considerato che la clausola di riserva «Fuori dai casi previsti dall'art. 434» non consentiva affatto di ritenere non più applicabile la predetta norma incriminatrice, come preteso dalle difese, ma che anzi il richiamato sintagma autorizzava l'opposta indicazione interpretativa, relativa alla perdurante operatività del reato di disastro innominato, nell'ambito dei procedimenti penali in corso alla data



di entrata in vigore della novella, stante la certa inapplicabilità retroattiva della (più severa) nuova norma incriminatrice. Del resto, si tratta di valutazioni che si collocano nell'alveo dell'orientamento che viene consolidandosi in seno alla Corte regolatrice. Si è infatti osservato che in tema di disastro ambientale, anche dopo la legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto specifici delitti contro l'ambiente disciplinati negli artt. 452-bis e ss. cod. pen., la previsione di cui all'art. 434 cod. pen. continua a trovare applicazione nei processi in corso per fatti commessi nel vigore della disposizione indicata, in forza della clausola di riserva contenuta nell'art. 452-*quater* cod. pen. (Sez. 1, n. 58023 del 17/05/2017, Pellini, Rv. 27184001; conforme Sez. 3, n. 29901 del 18/06/2018, Rv. 273210).

11. Ci si sofferma ora sul sedicesimo motivo del ricorso degli imputati Aguggia, Cogliati, Sabatini, Alleva, Santini, Vassallo, Morelli, Capogrosso e Boncoraglio unitamente al sesto motivo del ricorso di Guarracino.

E bene, sulla consapevolezza, anche in capo agli imputati diversi dal Sabatini - salve le considerazioni che di seguito si svolgeranno rispetto a Boncoraglio e Morelli - dell'esistenza delle discariche, in ragione delle rispettive qualità soggettive ricoperte da ciascun prevenuto, la Corte di Appello ha offerto una analitica ricostruzione argomentativa, che certamente esclude l'evidenza della prova di innocenza dei richiamati ricorrenti. Invero, il ragionamento probatorio sviluppato dalla Corte di Assise di Appello non risulta scalfito dalle dedotte censure, se pure la sentenza contenga le ricordate aporie, relative alla individuazione del tempo di consumazione del reato.

Preme a questo punto ricordare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).

Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di



una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Sez. 6, n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).

11.1 Delineato così l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, rileva il Collegio che il diciottesimo motivo di ricorso – dedicato alla posizione del Sabatini – si pone ai limiti della inammissibilità, risolvendosi nella pretesa di una riconsiderazione delle prove documentali in atti, nella prospettiva più favorevole rispetto alla posizione sostanziale del ricorrente.

12. Nel soffermarsi sul diciannovesimo motivo, afferente alla posizione di Santini Nazzareno, osserva il Collegio che le censure che riguardano l'ambito omissivo della condotta sono già state positivamente censite, nell'esaminare il tema della data di perfezionamento del reato. Ciò posto, si rileva che il ragionamento probatorio sviluppato dalla Corte di Appello risulta conferente, anche rispetto alle posizioni degli imputati diversi da Sabatini Nicola, in disparte le posizioni di Boncoraglio e Morelli, atteso che le condotte in contestazione risultano comunque poste in essere prima del momento di perfezionamento del reato, da individuarsi non oltre il 1997. Nel resto, il motivo di ricorso in esame si pone ai limiti dell'inammissibilità, giacché il ricorrente prospetta una mera riconsiderazione del quadro probatorio, in riferimento alle discariche 2A e 2B.

13. Medesimi rilievi si impongono analizzando il ventesimo motivo di ricorso, relativo alla posizione di Vassallo Carlo, direttore dello stabilimento di Bussi dal 1992 al 1997. Con specifico riguardo a Vassallo, deve sottolinearsi che la contestazione riguarda la diretta realizzazione del disastro in forma omissiva, per non aver posto in essere alcun adeguato intervento, a fronte delle criticità emerse negli studi disposti dall'azienda nel periodo in cui il prevenuto rivestiva la posizione di vertice all'interno dello stabilimento. Come si vede, l'addebito mosso a Vassallo non riguarda la

mancata bonifica dei siti, successivamente al perfezionamento del disastro, ma la mancata tempestiva attivazione, al fine di scongiurare la stessa verifica del disastro. Nel resto, i motivi di ricorso in esame si pongono ai limiti dell'inammissibilità, giacché i ricorrenti prospettano una parziale rilettura delle prove documentali.

14. Il ventiduesimo motivo riguarda la posizione di Capogrosso Leonardo.

Con riguardo a Capogrosso, la Corte di Assise di Appello ha espressamente considerato che costui dal 1993 aveva assunto l'incarico di responsabile di Operations. Deve peraltro evidenziarsi che l'apparato argomentativo, che conduce la Corte di Appello alla affermazione di responsabilità penale, discende dal ruolo assunto dal Capogrosso nella minimizzazione del reale stato di contaminazione del sito industriale, nella sua complessiva entità. A tale riguardo, il Collegio ha valorizzato, in particolare, il Piano di caratterizzazione che viene presentato alle autorità in data 11.04.2001. E bene, le considerazioni sopra svolte, circa il momento di perfezionamento del reato di disastro di cui al capo B), qualificato come fattispecie istantanea ad effetti permanenti consumatasi nel 1997, impongono la prevalenza della formula assolutoria di merito per non aver commesso il fatto, nei confronti dell'imputato Capogrosso. Costui, infatti, secondo la ricostruzione in punto di fatto espressa dai giudici di merito, avrebbe offerto il proprio contributo all'attività criminosa, solo in epoca successiva alla consumazione del reato. Il contributo offerto dal Capogrosso alla perpetrazione del reato, che viene specificamente individuato nella minimizzazione del reale stato di contaminazione mediante il Piano di caratterizzazione del 2001, si configura cioè come un *post factum*, rispetto alla struttura della fattispecie penale in addebito. E medesime statuizioni si impongono anche con riguardo al capo A).

La sentenza impugnata, per quanto detto, deve essere annullata senza rinvio nei confronti di Capogrosso Leonardo, perché l'imputato non ha commesso il fatto.

15. Soffermandosi sul motivo ventitreesimo relativo a Cogliati Carlo, si richiamano le considerazioni ora svolte, con la precisazione che costui ha rivestito il ruolo di amministratore delegato di Ausimont dal 1990. La Corte di Appello (pag. 186 e ss.) ha ricostruito dettagliatamente il fenomeno della contaminazione della falda, come emergente nello studio audit del 1992; ed ha osservato che Cogliati aveva il preciso obbligo di intervenire attraverso gli interlocutori tecnici, quali il responsabile Operations e il responsabile della funzione PAS centrale. Si tratta di considerazioni che portano ad escludere la sussistenza dei presupposti per un proscioglimento di merito.

16. Ci si sofferma ora sul motivo ventiquattresimo, relativo alla posizione di Morelli Giancarlo, responsabile della funzione PAS dello stabilimento di Bussi, dal 1994 al 2001. Le considerazioni sopra svolte, esaminando la posizione di Capogrosso, conducono ad apprezzare la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento di merito, anche nei confronti di Morelli. Invero, la Corte territoriale sviluppa un comune ragionamento probatorio relativamente ai predetti imputati (alle pagine 182 e 183), di talché anche la condotta che si ascrive a Morelli risulta realizzata successivamente al perfezionamento delle ipotesi di reato.

17. La posizione di Alleva Domenico viene affidata al venticinquesimo motivo del ricorso. La Corte di Assise di Appello ha chiarito che il predetto ricopriva una specifica posizione di garanzia rispetto alla gestione della discarica 2B; ed ha sottolineato le attività alle quali ha partecipato nel corso del 1992. Si tratta di considerazioni che portano ad escludere la sussistenza dei presupposti per un proscioglimento di merito.

18. Esaminando la posizione di Boncoraglio Salvatore, oggetto del ventiseiesimo motivo di ricorso, deve rilevarsi che il prevenuto ebbe ad assumere l'incarico di responsabile della Funzione ambiente, sicurezza e qualità nel mese di gennaio del 2000. La sentenza impugnata, per quanto detto, deve essere annullata senza rinvio nei confronti di Boncoraglio, perché l'imputato non ha commesso i fatti. Costui, infatti, secondo la ricostruzione espressa dai giudici di merito, avrebbe offerto il proprio contributo all'attività criminosa, solo in epoca successiva al momento di consumazione del reato, come sopra individuato.

19. Soffermandosi sul ventisettesimo motivo del ricorso, si osserva che la Corte di Appello ha valorizzato le condotte poste in essere da Aguggia Maurizio quale coordinatore dell'audit ambientale che ha interessato lo stabilimento di Bussi nell'ottobre del 1994. Al riguardo, in sentenza si specifica che nella relazione del 1994 venne minimizzato lo stato di contaminazione degli acquiferi, benché diffusamente segnalato in precedenti relazioni. Si tratta di considerazioni che portano certamente ad escludere la sussistenza dei presupposti per un proscioglimento di merito.

20. Si vengono ora ad esaminare congiuntamente il secondo, il settimo l'ottavo ed il nono motivo del ricorso nell'interesse di Guarracino Luigi, direttore dello stabilimento di Bussi dal 1997 al 2001.



Gli argomenti svolti a sostegno dell'affermazione di responsabilità penale del prevenuto involgono, sostanzialmente, la sottoscrizione del piano di caratterizzazione del 31.03.2001, da parte del Guarracino e la successiva presentazione del piano, parimenti ad opera del medesimo imputato. In sentenza si sottolinea che il piano di caratterizzazione presenta evidenti lacune, nell'ottica di un colposo ridimensionamento dello stato di contaminazione. Le considerazioni sopra svolte, esaminando le posizioni di Capogrosso e Morelli, conducono ad apprezzare la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento di merito, anche nei confronti di Guarracino. Invero, la Corte territoriale sviluppa un comune ragionamento probatorio relativamente ai predetti imputati (alle pagine 182 e 183), di talché anche la condotta che si ascrive a Guarracino risulta successiva rispetto al perfezionamento delle ipotesi di reato.

21. Si procede all'esame del ricorso nell'interesse di Molinari Mauro.

Il ricorso è infondato.

La Corte di Assise di Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del prevenuto in ordine al reato di cui al capo A), riqualificato ai sensi degli artt. 439 e 452 cod. pen., per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione. Sul punto, il Collegio ha riformato la sentenza del primo giudice, che aveva assolto tutti gli imputati, per insussistenza del fatto.

Come sopra si è evidenziato, i capi di imputazione sono strutturati in riferimento ad un identico complesso di condotte, mediante le quali sarebbero state realizzate entrambe le fattispecie in addebito.

E bene, la Corte di Assise di Appello, soffermandosi diffusamente sulle condotte ritenute integrative del reato di disastro di cui al capo B), conducenti ad una pronuncia assolutoria nei confronti di Molinari ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ha soddisfatto pienamente l'obbligo motivazionale, anche in relazione alla riforma della sentenza di primo grado relativamente al capo A), nel rispetto dei sopra ricordati doveri motivazionali che gravano specificamente sul giudice di appello, qualora, in presenza di una sentenza assolutoria, dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione. Occorre al riguardo sottolineare che la dichiarazione di estinzione del reato di avvelenamento è stata resa sul corretto presupposto della intervenuta maturazione del termine prescrizione massimo relativamente al reato di cui al capo A) anteriormente alla sentenza di primo grado, a fronte della insussistenza di una prova evidente di innocenza, cioè a dire rilevabile *ictu oculi*. E si tratta di valutazione logicamente coerente rispetto alla ritenuta insufficienza delle prove raccolte a fondare un giudizio di responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio, per il reato di disastro colposo, pure ascritto all'imputato.

22. Le considerazioni ora svolte conducono a rilevare l'infondatezza dei motivi affidati al ricorso nell'interesse di Giuseppe Quaglia, per l'identità dei temi controversi; con la precisazione che le doglianze che involgono il riconoscimento della posizione di garanzia risultano inammissibili, in riferimento al ricordato contenuto dello scrutinio di legittimità.

23. Medesimi rilievi, e conformi conclusioni, si impongono procedendo all'esame dei primi tre motivi affidati al ricorso proposto nell'interesse di Furlani Luigi, Masotti Alessandro e Parodi Bruno, che agitano questioni sovrapponibili a quelle del coimputato Molinari. Posto che anche il quarto motivo di ricorso, sopra analizzato, è stato reputato infondato, i predetti ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

24. I motivi dedotti dal ricorrente Camillo Di Paolo risultano del pari infondati, per le ragioni che si sono espresse esaminando le posizioni dei coimputati per i quali è stata resa pronuncia assolutoria per il capo B) e declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, quanto al capo A). Si richiamano, in particolare, le valutazioni espresse rispetto all'inammissibilità delle censure dedotte dal coimputato Quaglia, parimenti involgenti la pretesa di riconsiderazione del quadro fattuale.

25. In conclusione, i ricorsi proposti da Molinari Mauro, Quaglia Giuseppe, Furlani Luigi, Masotti Alessandro, Parodi Bruno e Di Paolo Camillo devono essere rigettati con condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Capogrosso Leonardo, Morelli Giancarlo, Boncoraglio Salvatore e Guarracino Luigi, per non aver commesso i fatti.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di Aguggia Maurilio, Cogliati Carlo, Sabatini Nicola, Alleva Domenico Angelo, Santini Nazzareno e Vassallo Carlo, limitatamente al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione.

Rigetta nel resto i ricorsi di Aguggia, Cogliati, Sabatini, Alleva, Santini, Vassallo.


Revoca le statuizioni civili.

Rigetta i ricorsi proposti da Molinari Mauro, Quaglia Giuseppe, Furlani Luigi, Masotti Alessandro, Parodi Bruno e Di Paolo Camillo che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il ~~18 marzo~~ ^{SETTEMBRE} 2018.


Il Consigliere estensore

Andrea Montagni



Il Presidente

Patrizia Piccialli



Depositata in Cancelleria

Oggi. 19 OTT. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **PEROLINO**.

Roma, 19 ottobre 2018

La presente copia si compone di 47 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 7.75